Avv. Giulia Bongiorno Piazza San Lorenzo in Lucina n. 4 00186 Roma Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448 Avv. Luca Maori Via Marconi n.6 06121 Perugia Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

> L CANCELLIER (Franca D'Ama

ORIGINALE

Ill.mo Sig.

Giudice per l'udienza preliminare

presso il Tribunale di Perugia

Dott. Paolo Micheli

Proc. pen. n. 9066/07 R.G.N.R. n. 6671/07 R.G. G.I.P.

Note difensive

nell'interesse di Raffaele Sollecito

I sottoscritti avvocato Luca Maori e avvocato Giulia Bongiorno, difensori di fiducia di Raffaele Sollecito - imputato nel procedimento indicato in epigrafe ed attualmente ristretto presso la Casa circondariale di Terni - con le seguenti note mirano ad illustrare gli elementi dai quali emerge l'assoluta estraneità ai fatti contestati a Raffaele Sollecito.

LE PRIME ACCUSE

Giova innanzitutto sottolineare che una approfondita analisi degli atti processuali documenta in modo inconfutabile un dato: gli elementi originariamente individuati per

sostenere l'accusa nei confronti di Raffaele Sollecito si sono rivelati - già prima della conclusione delle indagini - assolutamente infondati.

In particolare, si è totalmente dissolto il quadro indiziario basato su:

- l'identità tra l'impronta di scarpa rinvenuta sul luogo del delitto e le scarpe marca
 Nike sequestrate a Raffaele Sollecito;
- la piena compatibilità tra le ferite da arma da punta e taglio monotagliente riportate dalla vittima e dapprima il coltello a serramanico di Raffaele Sollecito, poi il coltello da cucina sequestrato a casa di quest'ultimo.

a) IMPRONTA DELLA SCARPA

Secondo quanto si legge a pag. 11 dell'ordinanza custodiale "La presenza del Sollecito nella stanza di Meredith risulta da un dato oggettivo che è rappresentato dalle impronte delle scarpe trovate proprio sotto il piumone con il quale era stato coperto il corpo della stessa", ricavando detto dato dalla relazione redatta in data 7 novembre 2007 dalla Polizia scientifica di Roma.

Tale indizio, che all'epoca appariva rilevante è completamente venuto meno e con esso il presunto dato oggettivo della presenza di Raffaele Sollecito sul luogo del delitto nel momento in cui la vittima veniva uccisa.

Infatti in data 9 gennaio 2008 il P.M., probabilmente anche alla luce dei rilievi delle prime consulenze depositate dalla Polizia scientifica e di quanto evidenziato anche dalla consulenza di questa difesa redatta dal Prof. Vinci, provvedeva a nominare il dott. Lorenzo Rinaldi e l'Isp. Pietro Boemia quali propri consulenti al fine di verificare l'effettiva coincidenza dell'impronta fotografata con la suola delle scarpe sequestrate a Raffaele

Sollecito.

In data 9 aprile 2008 (v. fasc. VII, cart. 97 pagg. 5540 – 5578) i consulenti del P.M. depositavano il loro elaborato escludendo che l'impronta di scarpa fotografata (rep. 5°) fosse stata prodotta dalle scarpe NIKE modello "Airforce 1", misura 9, sequestrate a Raffaele Sollecito.

Di contro, quell'impronta, così come molte altre rinvenute sul luogo del delitto (sia all'interno della stanza di Meredith Kercher, sia lungo il corridoio, sia all'interno del soggiorno) presentano analogie in ordine ai caratteri generali con la pianta della scarpa Nike modello "Outbreak 2" misura 11 (la cui scatola è stata sequestrata presso l'abitazione di Rudi Guede) tali da consentire un giudizio di "identita' probabile".

Tali conclusioni sono, poi, state corroborate, dalle dichiarazioni spontanee rese in data 15 maggio 2008 da Rudi Hermann Guede il quale – dopo aver piu' volte affermato nel corso dei lunghi e dettagliati interrogatori, con assoluta certezza e pervicacia, nonostante le incalzanti e puntigliose domande e contestazioni in merito da parte degli organi inquirenti e del G.I.P., che il giorno dei fatti **indossava scarpe "Adidas**" - "re melius perpensa" ha confermato che l'impronta trovata in camera di Meredith potrebbe essere la sua stante il fatto che quella sera indossava un paio di scarpe Nike di cui si è liberato "per paura", una volta giunto in Germania, gettandole in un cassonetto di raccolta indumenti. Scarpe la cui scatola è stata sequestrata presso l'abitazione di via del Canerino.

Non v'è dubbio, comunque che le conclusioni a cui giungono i consulenti del P.M. (e prima di questi il consulente della difesa Prof. Vinci che, già in data 15 gennaio 2008 aveva evidenziato la incompatibilità tra l'orma rinvenuta e le scarpe sequestrate al Sollecito e, di contro, la compatibilità con una scarpa, seppure di identica marca "Nike", di modello

differente "Outbreak 2" allorquando la difesa non aveva ancora avuto contezza del fatto che una scatola proprio di quel modello di scarpe era stata sequestrata presso l'abitazione di Rudi Guede) sono di fondamentale importanza in quanto permettono di escludere la presenza dell'indagato Sollecito sulla scena del crimine, così come dallo stesso, sin dal primo interrogatorio, più volte ribadito.

In ogni caso, in merito alla questione relativa all'attribuibilità della detta orma non ci si può esimere dall'evidenziare che questa difesa, nel corso delle indagini, nella certezza dell'errore in cui erano incorsi gli inquirenti, con due distinte richieste di incidente probatorio, aveva richiesto al Giudice l'espletamento di una perizia volta a verificare l'effettiva compatibilità dell'orma rinvenuta con le scarpe sequestrate al Sollecito e ciò non solo alla luce della consulenza Prof. Vinci, ma anche a fronte del fatto che le dette orme si sarebbero, con il passare del tempo, potute cancellare.

Le richieste sono state dichiarate inammissibili e l'orma è svanita.

Ai risultati dell'ultima consulenza del P.M. deve aggiungersi che le analisi effettuate dalla polizia scientifica di Roma (v. Relazione indagini Genetica Forense vol. IX D fasc. 118 pag. 66 – 70) hanno consentito di appurare l'assoluta assenza di tracce ematiche riconducibili al delitto sulla suola delle scarpe Nike sequestrate a Raffaele Sollecito (circostanza impossibile se le stesse avessero calpestato il sangue presente nella stanza della povera vittima).

Tali analisi, fra l'altro, non hanno neppure accertato la presenza di candeggina su dette suole di guisa che non appare nemmeno ipotizzabile che le stesse siano state accuratamente ripulite nei giorni successivi al delitto.

Infatti, a tal proposito, affinché codesto Giudicante abbia un quadro completo della

situazione, è d'uopo evidenziare che, nel corso delle indagini, e a fronte dell'assenza di sostanza ematica sulle suole delle scarpe sequestrate a Sollecito, la Pubblica Accusa, nella certezza della responsabilità del Sollecito, aveva ipotizzato che l'indagato avesse accuratamente ripulito le proprie scarpe utilizzando della varechina (ipotesi fatta propria anche dal Tribunale del Riesame il quale ebbe ad ipotizzare "frenetici lavaggi").

Tale ipotesi nasceva dal fatto che la domestica del Sollecito aveva dichiarato di non aver mai fatto uso di quel tipo di detergente e che la stessa non aveva mai visto in casa del ragazzo i due flaconi, di contro, rinvenuti presso l'abitazione del giovane nel corso della perquisizione del 15 novembre 2007.

A tal proposito, questa difesa, ebbe ad acquisire e a depositare, in sede di riesame, le dichiarazioni di Chiriboga Marina, ex domestica del Sollecito, che affermò di essere stata proprio lei a richiedere al Sollecito di acquistare la varechina.

Tutto ciò per dimostrare che nella presente indagine ogniqualvolta sono emersi elementi in contrasto con il preconcetto assunto di colpevolezza del Sollecito si è provveduto a rinvenire elementi che contraddicessero quei risultati ma che, poi, puntualmente, sono stati anch'essi smentiti da ulteriori dati oggettivi.

b) COLTELLI A SERRAMANICO

A pag. 11 dell'ordinanza custodiale si evidenzia come un ulteriore dato oggettivo sia costituito dal rinvenimento indosso al Sollecito "di un coltello a serramanico con lama cm. 8,5 definito dal CT medico del P.M. compatibile con la possibile arma del delitto". A tale circostanza si aggiunga il fatto che "nel corso della perquisizione presso la sua abitazione è stato rinvenuto un altro coltello sempre a serramanico".

Anche tale elemento indiziario (sicuramente suggestivo al momento dell'adozione della misura custodiale) risulta, allo stato, venuto meno.

Infatti:

1 – gli esami biologici effettuati su dette lame (v. relazione tecnica indagini di Genetica Forense vol. IX D fasc. 118 pagg. 71 – 76) hanno escluso la presenza di DNA di Meredith Kercher.

2 – I proff. Umani Ronchi, Aprile e Cingolani in sede di incidente probatorio del 19 aprile 2008 e nella relativa perizia depositata hanno escluso qualsiasi compatibilità tra detti coltelli e le lesioni da arma da punta e taglio inferte alla povera vittima posto che queste ultime sono " ... apparse univocamente riferibili a lama monotagliente" e, di contro, i due coltelli in sequestro (coltello a serramanico marca CRKT e coltello a serramanico recante scritta "Spaiderco D'Elica") sono dotati di lama non avente detta caratteristica.

Senza dilungarsi su tali risultati può senza dubbio affermarsi che i detti coltelli non abbiano alcuna attinenza con il reato in questione.

Fin qui sono state illustrate le prove inizialmente contestate al Sollecito, addotte e ormai definitivamente abbandonate dai rappresentanti dell'accusa.

Tanto premesso in merito agli elementi ormai abbandonati dall'accusa, si intende, di seguito, focalizzare l'attenzione sul presunto movente del delitto e sulle nuove accuse formulate, che - *en passant* - hanno sostituito le precedenti.

1. RISULTANZE DELLA POLIZIA SCIENTIFICA

Nel corso del tempo la Polizia Scientifica ha lavorato alacremente, analizzando tutti i reperti sequestrati sia presso l'abitazione di via della Pergola, sia presso quella di Raffaele Sollecito (per quel che qui interessa).

Cio' che emerge dagli esiti di tali esami depone, all'evidenza, per l'assoluta estraneita' ai fatti di Sollecito Raffaele.

In particolare:

- 1 gli accertamenti tecnici effettuati sull'autovettura **Audi A3** di proprieta' dell'indagato finalizzati alla ricerca di eventuali tracce di natura biologica hanno dato TUTTI ESITO NEGATIVO;
- 2 gli accertamenti effettuati sulle **scarpe marca "Nike**" e sui **2 coltelli a serramanico** sequestrati a Sollecito Raffaele, finalizzati alla ricerca di tracce di natura biologica , hanno dato, sempre, nonostante i ripetuti campionamenti, esito negativo;
- 3 gli accertamenti effettuati sui numerosi **reperti sequestrati a casa di Raffaele Sollecito** (T. shirt bianca, Slip donna marca "Abercrombie", Polo gialla, T shirt giallo arancione marca "Nike", polo verde "Lacoste", polo viola, asciugamano giallo bianco salmone, asciugamano bianco verde, straccio bianco con macchie verdi e marroni, strofinaccio rosso bianco, straccio per terra, strofinaccio blu bianco, strofinaccio rosso bianco, secchio in plastica rosso, guanti gialli) hanno permesso di escludere l'esistenza di tracce biologiche utili alle indagini. Su altri reperti (Boxer da uomo, spugnetta giallo verde, strofinaccio) è stato trovato DNA di Amanda Knox (sui boxer anche sangue, con ogni probabilita' di carattere mestruale). Tali risultati, parimenti, non hanno alcuna rilevanza investigativa posto che la ragazza, negli ultimi tempi, frequentava

quotidianamente l'abitazione del Sollecito e, quindi, è assolutamente plausibile e spiegabile la ragione per cui tracce della stessa siano state ivi rinvenute.

Non è stata rinvenuta nessuna traccia (ad esclusione del DNA sul coltello di cui si è sopra detto) riconducibile alla povera vittima;

- 4 nessuna tra le numerose **impronte digitali** repertate all'interno della stanza in cui è stato rinvenuto il corpo di Meredith Kercher è riconducibile a Raffaele Sollecito (e' stata, di contro, ricondotta a Rudy Guedeè l'impronta palmare rinvenuta sulla federa del cuscino ove era adagiata la vittima);
- 5 nessuna traccia ematica o di DNA di Sollecito Raffaele è stata rinvenuta all'interno dei **bagni dell'abitazione** di via della Pergola;
- 6 dei numerosi **reperti sequestrati all'interno della sala-cucina** dell'abitazione di Meredith Kercher, l'unico in cui sono state rinvenute tracce di DNA di Raffaele Sollecito è un **mozzicone di sigaretta confezionata artigianalmente** (rep. 145). Tale risultato è facilmente spiegabile con la circostanza che, come dallo stesso indagato affermato, il giorno prima dell'omicidio il Sollecito e la Knox ebbero a confezionare e, poi, fumare uno "spinello" all'interno dell'abitazione di via della Pergola.

Degli altri 5 mozziconi rinvenuti (rep. 142, 143, 144, 146 e 147) le analisi del DNA hanno fornito profili genotipici di individui non identificati;

7 – numerosissimi sono i **reperti sequestrati all'interno della stanza ove è stato trovato** il **corpo della giovane inglese** che, sottoposti ad accurati e ripetuti accertamenti di natura biologica, hanno fornito, per quanto attiene al D.N.A. del Sollecito, <u>tutti esito negativo ad esclusione del **rep. Y** sul quale ci si soffermerà in seguito.</u>

2. MOVENTE SESSUALE

Alle pagg. 16,17 e 18 dell'ordinanza custodiale si dà una ricostruzione dei fatti che – alla luce delle risultanze investigative sopravvenute – è stata accantonata anche dai rappresentanti dell'accusa.

La circostanza secondo cui Meredith Kercher "si appartava nella sua camera con Patrick dopo di che qualcosa andava male, nel senso che con probabilità interveniva anche Sollecito e i due iniziavano a pretendere una qualche prestazione alla quale la ragazza opponeva un suo rifiuto" tanto da venire minacciata e poi colpita al collo con un coltello, non ha trovato alcuna conferma da un punto di vista scientifico atteso che sia il dott. Lalli (originario consulente del P.M.) che i CTU Proff. Umani Ronchi, Aprile e Cingolani non hanno potuto confermare l'asserita violenza sessuale.

Come noto, attualmente la figura di Lumumba è stata sostituita da quella di Guede, ma restano valide le considerazioni svolte sul tema della presunta violenza.

Infatti, nella propria perizia gli stessi hanno solamente potuto affermare che "...gli elementi di valutazione nel loro complesso indicano che Meredith Kercher ha avuto/subito un'attività sessuale a contenuto sessuale poco prima del decesso con il soggetto il cui profilo genetico è stato identificato dal materiale cellulare rinvenuto nel tampone vaginale".

Nessuna certezza, di contro, è stata manifestata circa l'effettiva esistenza di una violenza sessuale essendo le minime lesioni riscontrate negli organi genitali e altrove indicative sia di un atto consenziente sia di una attività non volontariamente subìta.

I CTU non hanno riscontrato elementi oggettivi da cui evincere la sussistenza di violenza sessuale in danno della vittima. L'unica certezza raggiunta concerne "il coinvolgimento di

Meredith Kercher in attività sessuale recente rispetto al decesso; "non è possibile, tuttavia, "sulla base dei soli dati di competenza tecnico-biologica, definire se si sia trattato di attività sessuale consenziente o meno". I CTU, altresì, precisano che la Kercher "ha avuto / subito un'attività a contenuto sessuale poco prima del decesso con il soggetto il cui profilo genetico è stato identificato dal materiale cellulare rinvenuto nel tampone vaginale" (vale a dire con Rudy) e non anche con altri soggetti.

Ma un altro dato importante emerge in proposito da un mero esame delle foto in atti. Non può sfuggire, infatti, la circostanza che a dispetto dei vestiti che Meredith Kercher indossava al momento del delitto (tutti inzuppati di sangue) il corpo della stessa (se si esclude la zona vicino al collo) è stato trovato abbastanza pulito. Ciò induce a ritenere che la stessa non fosse nuda mentre veniva uccisa e che i vestiti le siano stati (parzialmente) tolti, dopo l'omicidio. Il corpo della stessa, altresì, risulta essere stato successivamente trascinato come si evince dalle tracce di sangue rinvenute sul pavimento.

Ciò che, comunque, non può non rilevarsi è che nessuna delle conclusioni a cui giungono i periti del Giudice può essere ritenuta indizio a carico di Sollecito posto che:

- 1 il soggetto che ebbe ad avere un rapporto con la vittima poco prima dell'omicidio è
 Rudy Hermann Guede (come dallo stesso, peraltro, affermato);
- 2 sulla persona di Meredith Kercher non vi è alcuna traccia (DNA o altro) riconducibile a Sollecito.
- 3 Sollecito Raffaele stava vivendo, da appena una settimana, una storia d'amore con Amanda Knox assolutamente appagante anche da un punto di vista sessuale, quindi, non vi era alcuna ragione di cercare esperienze sessuali diverse e più stimolanti, peraltro, unitamente ad un soggetto (Guede) mai conosciuto.

Proprio a fronte di tale "vuoto indiziario" in merito all'asserita violenza il G.I.P., nella originaria ordinanza, ha cercato altrove - nella personalità di Sollecito così come emergerebbe dal suo Blog - elementi utili a corroborare l'ipotesi accusatoria.

Infatti, Raffaele Sollecito è stato descritto come un ragazzo "annoiato dalle serate tutte uguali e desideroso di provare ancora emozioni forti", "come si ritrova scritto nel suo blog sotto la data del 13 ottobre 2007 e come confermato in sede di udienza di convalida (emozioni che possono essere date anche da un rapporto sessuale intenso che spezza la monotonia della quotidianità)".

Per comprendere appieno le espressioni usate da Sollecito nel suo blog (che, si badi bene, è stato redatto in data 13 ottobre 2006 e non 2007, come si poteva erroneamente desumere dalle prime informative della Polizia) è necessario tratteggiare il profilo di questo ragazzo, quello che è stato il suo vissuto, le sue esperienze, in buona sostanza, è importante chiedersi chi è Raffaele Sollecito.

Sollecito proviene da una stimata famiglia di origine pugliese, i genitori dopo più di 10 anni di matrimonio felice si separano e Raffaele Sollecito rimane a vivere con la mamma, una donna che, dopo la rottura - da lei non voluta - del suo matrimonio, riversa tutto il suo amore e le sue attenzioni sul figlio minore (l'altra figlia già viveva e lavorava lontano da casa). Raffaele Sollecito certamente "subisce" il rapporto con quella madre, la tipica mamma italiana, sempre presente, che lo controlla, e probabilmente pensando di proteggerlo lo vuole vicino a sé e non desidera che lo stesso lasci la casa familiare.

Ma le esigenze di studio sono diverse e allora Raffaele Sollecito lascia Bari per trasferirsi a Perugia, dove frequenta l'Università, vivendo nel collegio "Onaosi".

E' una situazione che la mamma, molto apprensiva, può sopportare in quanto, anche se non

c'è la sua costante presenza, gli educatori possono fornire ogni aiuto e ogni protezione necessaria.

Alla tragica ed improvvisa morte della madre (**deceduta per problemi cardiaci**) Raffaele Sollecito "esce" dal "guscio" in cui era vissuto sino a quel momento e partecipa, con il progetto "Erasmus", ad un corso universitario in Germania.

E' la prima volta che il ragazzo lascia l'Italia, è la prima volta che vive da solo, che gestisce, in prima persona, ogni sua cosa.

E' il primo viaggio, la prima esperienza da adulto, che è stata per il giovane Sollecito "un sogno, un'emozione forte", intensa, mai provata prima di allora.

Ed è proprio al ritorno da quel viaggio che, riprendendo la sua vita "ordinaria" e ricordando la spensieratezza di quei giorni all'estero, si accorge di essere cambiato e spera di trovare, in futuro, emozioni che lo sorprendano ancora.

Emozioni ed esperienze simili a quel viaggio, a quella spensieratezza non certo di natura torbida o perversamente sessuale, come di contro affermato nell'ordinanza.

Comunque nel medesimo blog il Sollecito conclude affermando: "per il momento bisogna ancora costruire per realizzare, per ripagare chi ti ha dato tutto senza chiedere nulla in cambio, per ripagare chi ti dà ancora oggi in cambio della tua compagnia e di un tuo sorriso".

Desumere da tale scritto una perversa volontà del Sollecito di avere un rapporto sessuale intenso che spezzi la monotonia della quotidianità appare oltremodo inconcepibile.

Proprio a tal proposito la difesa ha depositato una consulenza che dimostra come dalle parole di Sollecito non si possa in alcun modo desumere una personalità "perversa" dello stesso, così come affermato nell'ordinanza.

Il Prof. Marco Marchetti, specialista in psichiatria e psicoanalista, Professore di Medicina Legale, Membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Criminologia, ha così concluso: "... alcuna inferenza valida può essere fatta partendo da dichiarazioni simili a quelle riportate nel blog in esame circa le reali caratteristiche etiche e psicologiche di una persona, sia per l'effetto disinibizione che comporta l'utilizzo del mezzo blog, sia per la mancanza di corrispondenza tra ciò che dichiariamo e ciò che effettivamente siamo e facciamo" (all. 3).

3. <u>DICHIARAZIONI DEGLI INDAGATI</u>

Le dichiarazioni rese da Raffaele Sollecito, sia in qualità di persona informata sui fatti sia di indagato, non possono in alcun modo costituire elemento ostativo all'emissione di una sentenza di non luogo a procedere.

Occorre evidenziare che Raffaele Sollecito ha sempre dichiarato di essere rimasto in casa dalle h. 20.30 circa dell'1.11.07 alle h. 11.30 circa del giorno successivo.

L'unico momento di incertezza si ravvisa in relazione alla presenza costante di Amanda Knox nell'abitazione di Corso Garibaldi. Sollecito, infatti, non ha potuto escludere categoricamente che Knox fosse uscita di casa nel momento in cui – a causa dello stupefacente consumato e dell'ora tarda – lo stesso si era assopito. Al riguardo è opportuno precisare che, come scientificamente provato, l'uso di cannabinoidi provoca, tra gli effetti collaterali, perdita di memoria e disorientamento spazio-temporale.

Lo stesso può dirsi per le dichiarazioni di Amanda Knox.

Knox si è limitata a dichiarare (come risulta dal verbale reso alle h. 5,45 del 6.11.2007): "non sono sicura se fosse presente anche Raffaele quella sera ma ricordo bene di essermi

svegliata a casa del mio ragazzo, nel suo letto". Tali affermazioni non costituiscono un indizio a carico di Sollecito. Innanzitutto Knox formula un'ipotesi confusa e non fornisce alcuna certezza. In secondo luogo la Suprema Corte, pronunciandosi sul punto, ha chiarito come "le dichiarazioni spontanee delle h. 5,54 non sono utilizzabili né a carico dell'indagata né nei confronti degli altri soggetti accusati del concorso nel medesimo reato, in quanto rese senza le garanzie difensive da parte di una persona che aveva già formalmente assunto la veste di indagata". Inoltre, le affermazioni di Knox del 6.11.2007, devono ritenersi inattendibili considerato che proprio in quell'occasione ha ingiustamente accusato Lumumba.

E' noto, peraltro, che sia Sollecito sia Knox abbiano dichiarato che alcune loro affermazioni siano state frutto dell'enorme pressione esercitata sugli stessi dagli inquirenti.

Occorre evidenziare, inoltre, che se si esclude quel passaggio della dichiarazione di Sollecito del 5.11.2007, tutte le sue affermazioni trovano riscontro nei dati tratti dai tracciati telefonici che consentono di evidenziare gli spostamenti propri, di Knox e della vittima nei giorni 1 e 2 novembre 2007.

Celle di riferimento

Casa Kercher

- Wind 25621
- Vodafone 3D1110-A 1 e 3G3976-C 1

Casa Sollecito

- Wind 25622
- Vodafone 3D4024-D_1

Tra casa Kercher e casa Sollecito (verso il centro città)

Vodafone 3G3976-C_3

Fuori casa Kercher (piazza Monteluce)

Wind 25570

1° novembre

Dichiarazioni Sollecito sul 1º novembre

Sit 2 novembre 2007

"Nel primo pomeriggio dello stesso giorno [1º novembre], intorno alle ore 14.00 sono andato a casa di Amanda per pranzare con lei ed una volta arrivato, trovavo in casa anche Meredith che aveva mangiato.

Dopo aver consumato il pranzo, rimanevo a casa a parlare sia con la mia ragazza che con Meredith che nel frattempo si stava preparando per uscire. Intorno alle ore 16.00, Meredith usciva senza dire dove andava, mentre noi rimanevamo a casa fino alle ore 17.30 circa. Dopo tale ora io e Amanda ci siamo fatti un piccolo giro al centro per poi andare a casa mia dove siamo rimasti fino a questa mattina"

Sit 5 novembre 2007

"Meredith verso le ore 16.00 è uscita frettolosamente senza dire dove andasse. Io e Amanda siamo restati a casa fino a verso le ore 17.30 – 18.00"

Interrogatorio 8 novembre 2007

"(...) quella mattina Amanda si era svegliata prima di me, posso dirle che sono andato diciamo l'ho raggiunta dopo perché mi aveva detto che voleva tornare a casa a parlare con le sue amiche. Quando l'ho raggiunta erano era dopo le 3..erano più o meno le 13 ..o le 13 o le 14. Quando sono stato lì abbiamo mangiato insieme e c'era Meredith (...) io le

avevo chiesto se voleva mangiare con noi, e lei comunque lei ha detto che aveva già mangiato prima così niente, abbiamo preparato da mangiare poi di quello che mi ricordo che Amanda aveva suonato pure la chitarra e ricordo anche che Meredith si stava preparando (...) è uscita verso le 4 mentre noi siamo rimasti (...)".

"io in pratica a casa di Amanda siamo rimasti fino alle 6 (...) poi siamo usciti, siamo andati verso il centro il giro che abbiamo fatto che posso dir assicurare è quello perché non ho mai fatto un altro giro da quando l'ho conosciuta, e per andare in centro praticamente da Piazza Grimana a dietro Piazza Grimana salendo verso Piazza Morlacchi e poi di lì salendo verso il centro attraverso il dove sta Anniba,, Ticchioni, quella via lì fino alla Fontana e poi per Corso Vannucci però non mi ricordo esattamente cosa abbiamo fatto in centro".

Giudice: "fino a che ora vi siete trattenuti in centro?"

"Sicuramente verso l'ora di cena, quindi le 8 le 8.30 poi siamo tornati a casa mia"

Telefonate del 1° novembre 2007

Dalla documentazione del traffico telefonico è possibile affermare che:

Alle ore 16.00 Meredith Kercher esce dalla casa di Via della Pergola

Chiamata in entrata sull'utenza inglese di Kercher alle ore 15.55.57 che ha durata 6 minuti e 12 secondi: cella Wind 25621 all'inizio della comunicazione, cella Wind 25570 al termine della telefonata

Alle 16.50 Sollecito è a casa di Kercher ma dopo poco esce

chiamata in entrata sul telefono di Sollecito alle 16.50.06 a casa di Kercher: cella Vodafone 3D1110 -A_1.

chiamata in entrata sul telefono di Sollecito alle 16.56.46 fuori della casa di Kercher: cella Vodafone 3G3976-C 3.

Alle 20.18 Knox è fuori e si sta dirigendo a casa di Sollecito

ricezione di sms sul telefono di Knox alle 20.18.12: cella Vodafone 3G3976-C 3

Alle 20.35 Knox è a casa di Sollecito

invio di sms da telefono di Knox alle 20.35.48 da casa di Sollecito: cella Vodafone 3D4024-D 1

Alle 20.42 Sollecito è a casa propria

chiamata in entrata su telefono Sollecito alle 20.42.56: cella Vodafone 3D4024-D 1.

2 novembre

Dichiarazioni Sollecito sul 2 novembre

Sit 2 novembre 2007

"Presumendo che fosse accaduto qualcosa, chiedevo ad Amanda di chiamare telefonicamente le sue amiche coinquiline, ma dopo svariati tentativi riusciva a mettersi in contatto solamente con Filomena (...). A questo punto chiedevo consiglio telefonicamente a mia sorella che espleta servizio in qualità di Tenente dell'Arma dei Carabinieri a Roma, la quale mi consigliava di chiamare direttamente il 112. Il locale 112 interpellato da me, diceva che avrebbe mandato una radiomobile. Durante l'attesa dei Carabinieri, vedevo giungere personale in borghese che si qualificava quale appartenente alla Polizia Postale, il quale cercava Filomena e Meredith in quanto aveva ritrovato i due telefoni cellulari di quest'ultima".

Sit 5 novembre 2007

"Verso le ore 12.00 siamo usciti da casa, percorrendo corso Garibaldi, siamo arrivati a

Piazza Grimana, poi siamo passati per il parcheggio di Sant'Antonio e siamo giunti presso

l'abitazione di Amanda. Per fare il tragitto ci abbiamo impiegato circa 10 minuti. (...) ho

chiamato mia sorella al cellulare e mi sono consigliato su cosa potevo fare, essendo lei un

Tenente dei Carabinieri. Mia sorella m'ha detto di chiamare il 112, cosa che io ho fatto,

ma nel frattempo è arrivata la Polizia Postale"

Interrogatorio 8 novembre 2007

Indagato: "Io poi ho telefonato a mia sorella perché mia sorella è Tenente dei Carabinieri,

e l'ho chiamata direttamente nella stazione di... l'ho chiamata direttamente cioè sul

cellulare e gli ho detto io mi trovo in queste condizioni e gli ho raccontato un po'

sommariamente la cosa e che devo fare? E lei diciamo un po' gli ho detto dice che chiami a

fare me, chiama il 112, e io ho chiamato il 112 (...) siamo rimasti fuori della casa ad

aspettare che venissero i Carabinieri. Poi si affacciano due tipi che non sapevamo chi

erano ci guardavamo, chi sono questi? Si presentano come la Polizia postale che avevano

trovato in pratica volevano parlare con Filomena e noi ci chiedevamo perché".

Giudice: "senta ma la sua telefonata al 112 è precedente o successiva all'arrivo di questi

agenti della Polizia postale"

Indagato: "precedente"

Giudice: "precedente? Cioè questi agenti della Polizia postale vi hanno trovato fuori o

hanno suonato?"

Indagato: "No non ci hanno trovato fuori"

Giudice: "Vi hanno trovato fuori. Quindi voi li avete visti arrivare"

18

Indagato: "si li abbiamo visti arrivare gli agenti della Polizia postale"

Giudice: "no perché dai rilievi che sono stati fatti gli agenti della Polizia postale sono arrivati quasi 10 minuti prima di quando lei ha chiamato il 112. Gli agenti della Polizia postale sono arrivati alle 12.35"

Indagato: "il 112 mi hanno richiamato successivamente quando gli agenti della Polizia postale erano lì, il 112 mi hanno richiamato quando gli agenti erano lì ma io li avevo chiamati precedentemente"

Giudice: "il tabulato della telefonata sua in uscita dal suo telefono per il 112 non può quando eventualmente è stata rifatta la telefonata, cioè quando risulta adesso lo ritrovo qui che il numero del 112 è stato

fatto dopo che erano arrivati questi della Polizia postale. Lei è convinto del contrario?"

Indagato: "senta io mi ricordo bene che li ho chiamati prima e"

Giudice: "lei ricorda di averli chiamati prima che loro arrivassero"

Indagato: "io mi rico.. cioè li ho chiamati prima"

Telefonate del 2 novembre 2007

Dalla documentazione del traffico telefonico è possibile affermare che:

Alle ore 12.08 e alle ore 12.12 Knox è fuori casa e si sta dirigendo da casa di Sollecito a casa di Kercher

- chiamata in uscita dal telefono di Knox alle ore 12.08.44 all'utenza di Filomena Romanelli: cella 3G3976-C_3
- chiamata in uscita dal telefono di Knox alle ore 12.11.02 all'utenza di Meredith Kercher: cella 3G3976-C_3

- chiamata in uscita dal telefono di Knox alle ore 12.11.53 all'utenza di Meredith Kercher: cella 3G3976-C_3
- chiamata in entrata sul telefono di Knox alle ore 12.12.35 dall'utenza di Romanelli: cella 3G3976-C_3
- chiamata in entrata sul telefono di Knox alle ore 12.20.44 dall'utenza di Romanelli: cella 3G3976-C 3

Alle ore 12.34 Knox è già arrivata a casa di Kercher

- chiamata in entrata sul telefono di Knox alle ore 12.34.56 dall'utente Romanelli: cella 3D1110-A_1
- chiamata in uscita dal telefono di Knox alle ore 12.47.23: cella 3D1110-A_1

Alle ore 12.35 Sollecito è a casa di Kercher

- chiamata in uscita dal telefono di Sollecito alle ore 12.35.08 all'utenza42010 per fruire del servizio ricarica: cella 3D1110-A_1
- ricezione di sms sul telefono di Sollecito alle ore 12.38.17 dal gestore Vodafone:
 cella 3D1110-A_1
- chiamata in entrata sul telefono di Sollecito alle ore 12.40.03: cella 3D1110-A_1
- chiamata in uscita dal telefono di Sollecito alle ore 12.50.34 (presumibilmente al telefono della sorella Tenente dell'Arma dei Carabinieri)): cella 3D1110-A_1
- chiamata in uscita dal telefono di Sollecito alle ore 12.51.40 al numero 112 dei Carabinieri: cella 3G3976-C_1
- chiamata in uscita dal telefono di Sollecito alle ore 12.54.39 al numero 112 dei Carabinieri: cella 3D1110-A_1

La corrispondenza tra le dichiarazioni rilasciate da Sollecito e i dati telefonici dimostra che Sollecito ha detto la verità.

4. ALIBI FORNITO (IL COMPUTER)

Il Tribunale del Riesame ha ritenuto non convincente la CTP offerta dalla difesa, a firma Formenti – Luchetta (secondo cui l'analisi del personal computer in uso a Sollecito proverebbe l'utilizzo dello stesso dalle h. 20,30 dell'1.11.2007 alle h. 3,33,12 del 2.11.2007) in quanto la contraria analisi fornita dalla Polizia Postale "appare definitiva ed insuperabile". Secondo quest'ultima, infatti, l'interattività umana si sarebbe esaurita alle h. 21,10 dell'1.11.2007 (ora di chiusura della diffusione del film "il favoloso mondo di Amelie").

Premesso che, in ogni caso, tale questione non può tradursi in un'inversione dell'onere della prova (nel senso che l'eventuale fallimento dell'alibi non significa che Sollecito in quelle ore si trovava nella casa del delitto) non v'è dubbio che un significativo apporto – in questa sede - è dato dalla consulenza tecnico-informatica redatta, in data 14 marzo 2008, dal sig. Michele Gigli il quale ha evidenziato in maniera incontrovertibile come l'orario indicato dalla Polizia Postale quale momento finale della proiezione del film "il favoloso mondo di Amelie" (ossia le h. 21,10,32) debba invece intendersi quale momento iniziale della proiezione e non di chiusura.

Gigli, in particolare, dimostra chiaramente come la visione del film sia terminata alle h. 23.07.29.

Tale indicazione risulta determinante soprattutto in relazione all'orario della morte, che (dall'esame incrociato dei dati forniti dalla CTU all'udienza del 19.04.08, dalle conclusioni

del dott. Lalli e dalle dichiarazioni dei vari testimoni) deve indicarsi necessariamente fra le h. 21,00 e le h. 22,54 circa.

Infatti se da un lato il "range" indicato dai CTU, in sede di incidente probatorio, appare quanto mai ampio (dalle h. 18,50 dell'1.11.2007 alle h. 4,50 del 2.11.07), è altrettanto vero che lo stesso viene drasticamente ridotto da alcuni dati oggettivi:

- 1) Sophie Purton ha dichiarato di essersi separata da Meredith Kercher alle h. 20,55 circa dell'1.11.2007;
- 2) Visionando i filmati del circuito interno del parcheggio di Sant'Antonio relativi alla notte del 1° novembre 2007 può verificarsi che tra le ore 22,48 e le ore 23,15 proprio lungo la strada che dall'ingresso della villetta porta all'incrocio verso piazza Grimana si trovava una autovettura in panne, poi soccorsa (alle ore 23,04) da un carro attrezzi (a tal proposito si confrontino i v.s.i. di Lombardi Gianpaolo, Occhipinti Carmela, Coletta Pasqualino e Salsiccioli Lucia, vol. VI fasc. 92 pagg. 4755 4762).

Così come riferito dai testi sentiti in quel frangente molte persone si trovavano sul luogo, addirittura l'autovettura "Citroen C4 Picasso" con a bordo la sig.ra Occhipinti Carmela era stata parcheggiata lungo la stradina che da' ingresso all'abitazione di via della Pergola, ma nessuno di questi ha notato o sentito qualcosa di anomalo.

Cio' esclude, quindi, che Meredith Kercher possa essere stata uccisa tra le ore 22,40 e le ore 23,04. O meglio tra le 22,30 e le 22,56 posto che l'orario delle telecamere interne del parcheggio era indietro di 10 minuti (v. infra).

3) Ed ancora, segnatamente, il teste Formica Alessandra (v. Vol. 3 pag. 2518) afferma che la notte dell'omicidio si era recata con il fidanzato a cena al centro di Perugia. Dopo aver mangiato, in un orario che indicativamente colloca tra le ore 22,30 – 22,40 ebbe ad

incontrare, lungo le scalette che da via della Pergola conducono in via Pinturicchio un individuo di colore che correva velocemente, tanto velocemente che ebbe letteralmente a scontrarsi con il fidanzato Lucio Minciotti (mai sentito dalla P.G.) . La medesima testimone, inoltre, aggiunge che una volta arrivata al parcheggio Sant'Antonio ebbe a vedere un'auto in panne che chiamava un carro-attrezzi.

Visionando i filmati del circuito interno del parcheggio puo' evincersi che il carro-attrezzi arrivo' sul posto alle ore 23,04 e ando' via alle ore 23,15.

Tali orari risultanti dalle telecamere debbono essere corretti in relazione a quanto specificato dall'Isp. Barbadori Mauro il quale evidenzia che l'orologio del parcheggio si trovava avanti di 10 minuti.

Da cio' si deve desumere che il carro attrezzi arrivo' sul posto alle 22, 54 e ando' via alle 23,05.

A quell'ora, posto che la testimone afferma di aver visto non il carro-attrezzi, ma soltanto delle auto in panne, e che il soggetto che ebbe ad incontrare la Formica ed il fidanzato era certamente Rudy Guede, puo' senza tema di smentita affermarsi (anche in base alle dichiarazione di Guedee) che Meredith Kercher fosse certamente morta alle ore 23,05.

Ma ciò che sgombra il campo da ogni dubbio è la CTP dell'ing. Andrea PAOLONI

(depositata nel corso dell'udienza preliminare). Dall'esame dei tabulati dei cellulari riconducibili alla vittima, il CTP ha appurato che alle h. 22.13.29 dell'1.11.07 l'utenza inglese registra una connessione GPRS impegnando la cella Wind ubicata in Perugia, str. Vicinale Ponte Rio – Montelaguardia (e non quella di Piazza Luppatelli che "serve" via della Pergola) ragion per cui deve dedursi che a quell'ora la povera Meredith Kercher fosse

già morta e che il telefono fosse in mano al suo assassino che da lì a poco se ne sarebbe liberato buttandolo nel giardino della sig.ra Lana Elisabetta in via Sperandio.

Da quanto detto può desumersi che tutta l'azione omicidiaria si sia svolta tra le 21,08 e, al più, le 22,13 (con importanti risvolti anche in merito al movente di cui si dira' *infra*).

Considerato che fino alle h. 23,07 Sollecito stava visionando il citato film non v'è dubbio che lo stesso non poteva trovarsi a casa della vittima in quel momento.

Né è, comunque, seriamente sostenibile che il predetto abbia impostato la proiezione del film per precostituirsi un alibi, recandosi invece a casa di Meredith Kercher. In questo caso, infatti, una volta tornato a casa avrebbe iniziato a "navigare" proprio al fine di rafforzare l'alibi.

Per completezza, infine, deve considerarsi anche l'ultima consulenza - a firma del CTP Emilio LUCHETTA - depositata da questa difesa nel corso dell'udienza preliminare, che non costituisce certo, come di contro affermato dalla difesa di parte civile avv. Maresca, una tacita acquiescenza alle risultanze della Polizia Postale, ma di contro un formidabile riscontro della presenza di Sollecito presso l'abitazione di corso Garibaldi ben oltre l'orario indicato dall'accusa. Il consulente, infatti, pur confermando integralmente le conclusioni a cui era giunto nelle precedenti relazioni, ha inteso evidenziare un altro profilo di sicuro rilievo. Si riferisce, in particolare, ai cartoni animati Naruto che con certezza "hanno una durata di tempo di visualizzazione di circa 20 minuti ciascuno, per cui l'attività umana" anche nell'ipotesi in cui si volesse aderire alla tesi sostenuta dalla Polizia Postale, comunque "va oltre le ore 21.10,32 del 01.11.2007 di almeno 15-16 minuti. Ciò consente di affermare che dalle 21.26 alle 21.46 c'è stata la visualizzazione del file video Naruto,

aperto alle 21.26 (probabilmente il film " Il meraviglioso mondo di Amelie" venne in quel frangente "stoppato" per poi essere riavviato all'esito della visione del cartone animato) questo dato non è stato evidenziato dalla PolPost perché non ha utilizzato il sistema operativo Mac 10.4.11". Pertanto anche qualora si volesse privilegiare l'interpretazione restrittiva adottata dalla Polizia postale (che questa difesa, in ogni caso, contesta per le ragioni sopra esposte) non v'è dubbio che almeno fino alle h. 21.46 dell'1.11.2008 Sollecito si trovasse in casa sua davanti al computer e che, pertanto, non possa aver partecipato all'omicidio.

5. ORARIO DELLA MORTE

In merito all'orario della morte di Meredith Kercher si segnala quanto emerge dall'analisi del traffico telefonico.

Celle di riferimento

Casa Kercher

- Wind 25621
- Vodafone 3D1110-A 1 e 3G3976-C 1

Casa Sollecito

- Wind 25622
- Vodafone 3D4024-D 1

Luogo nel quale il telefono è stato ritrovato

Wind 25622 (cella nella quale rientra Via Sperandio)

Luogo nel quale il telefono ha ricevuto un mms alle ore 22.13

Wind 30064 (cella fuori mappa, che riguarda la periferia nord-est di Perugia)

Le immagini della telecamera n. 7 del parcheggio di Sant'Antonio e la testimonianza di Sophie Purton attestano con certezza che Meredith Kercher alle 20.51- 20.55 era ancora viva.

I dati tratti dai tracciati telefonici evidenziano una telefonata in uscita dall'utenza inglese di Kercher alle 20.56 verso la residenza di famiglia (tale telefonata non consente la localizzazione).

La certezza che fosse ancora viva fino ad alcuni minuti prima implica l'ulteriore certezza che la telefonata delle 20.56 sia stata effettuata dalla stessa Kercher.

La telefonata delle 20.56 dal telefono di Kercher verso la propria casa di famiglia rimane a livello di tentativo.

Le spiegazioni possono essere:

- la chiamata non ha ricevuto risposta;
- la rete era congestionata;
- il telefono era in zona non servita (ma a casa di Via della Pergola Meredith Kercher effettuava e riceveva chiamate: ad es. alle 15.55 del 1° novembre la chiamata ricevuta in casa ha durata di diversi minuti)
- qualcuno l'ha costretta a bloccare la chiamata o ha bloccato lui stesso la chiamata (qualcuno che era già presente nella casa).

Al momento della telefonata delle 20.56 Sollecito non poteva essere nella casa di Kercher.

Alle 20.46 Sollecito è a casa propria:

risulta una chiamata in entrata sul telefono di Sollecito alle 20.42.56 della durata di 221 secondi (3 minuti e 41 secondi) che consente di individuare la sua presenza nella propria abitazione (cella Vodafone 3D4024-D 1).

Dai dati telefonici emergono tre movimenti sul telefono di Kercher che <u>non</u> possono ricondursi alla vittima:

- alle ore 21.58 si registra sull'utenza inglese in uso a Kercher, un tentativo di chiamata alla segreteria telefonica, numero 901: tale chiamata non consente la localizzazione
- alle ore 22.00 si registra sull'utenza inglese in uso a Kercher, un tentativo di chiamata alla banca Abbey: tale chiamata non consente la localizzazione
- alle ore 22.13 si registra sull'utenza inglese in uso a Kercher una connessione GPRS (ricezione di mms o accesso a internet o involontaria attivazione): tale movimento telefonico consente di <u>localizzare</u> il telefono nella cella Wind 30064, nella zona periferica a nord-est di Perugia.

La cella Wind 30064 è incompatibile con la casa di Kercher e la localizzazione del telefono nella zona coperta da tale cella dimostra che colui che ha aggredito e ucciso la ragazza in Via della Pergola, si sia poi diretto verso la periferia orientale.

Il percorso dell'assassino di Kercher, pertanto, si desume essere il seguente: dall'uscita dalla casa verso destra su via del Bulagaio; verso sinistra al primo incrocio e di nuovo a sinistra su via Sperandio, accanto alla casa in cui sono stati rinvenuti i cellulari di Kercher.

La localizzazione del telefono tramite l'ultimo movimento in una zona periferica a nord-est della casa di Kercher e nei pressi del luogo in cui i telefoni sono stati ritrovati, consente di ritenere che anche gli altri due tentativi di chiamata, compiuti a breve distanza, siano stati effettuati fuori della casa di Kercher e, quindi, non possono essere stati compiuti dalla vittima.

Ne deriva che la morte di Kercher deve ritenersi intervenuta tra le 20.56 e le 21.58 o, al più, tra le 20,56 e le 22,13.

6. TRACCE DI DNA SUL COLTELLO DA CUCINA SEQUESTRATO IN CASA DI SOLLECITO

Senza reiterare in questa sede quanto già illustrato in proposito rispettivamente dal Prof.

Torre (CTP nell'interesse di Amanda Knox) e dai Proff. Dell'Erba e Vinci (CTP nell'interesse di Raffaele Sollecito), alle cui conclusioni – in ogni caso – ci si riporta, basti considerare in questa sede che:

a) Come evidenziato anche dalla dott.ssa Stefanoni in sede di udienza preliminare le tracce rinvenute hanno fornito prodotti di amplificazione estremamente deboli di intensità (41 R.F.U.) e notevolmente al di sotto del limite minimo consigliato dalle raccomandazioni del GEFI (Gruppo Italiano Patologi Forensi); da considerare, altresì, che i risultati ottenuti non sono costantemente riprodotti nelle altre amplificazioni poiché per la stessa campionatura si sono ottenute amplificazioni con difformità dell'assetto allelico per alcuni loci.

E' importante sottolineare, tuttavia, come in epoca successiva (in data 14/12/07) la Polizia Scientifica abbia proceduto, addirittura, ad effettuare ulteriori 4 nuove campionature sul coltello e che i risultati delle analisi hanno fornito esito negativo per quanto attiene il sangue ed anche le indagini sul DNA sono risultate costantemente negative.

Ragion per cui non si può assolutamente affermare che si sia raggiunta la certezza che i profili genetici evidenziati siano realmente riconducibili alla vittima e a Knox;

b) La CTU illustrata all'udienza del 19.04.2008 non ha fornito alcuna certezza in merito alla riconducibilita' delle ferite inferte al coltello sequestrato.

Infatti i C.T.U. in merito hanno concluso per un giudizio di "non incompatibilita" delle lesioni con il coltello in questione "considerato che trattasi di coltello a lama monotagliente".

Aggiungendo all'udienza del 19 aprile 2008 testualmente pag. 39 trascrizioni Prof. Cingolani: "... il perche' ad un certo punto da questo approdo che era simile a quello prospettato (incompatibilita' dell'arma con le lesioni n.d.r.) si è andati verso quell'espressione che è di non incompatibilita' sta tutta nel fatto che c'è poi un'indicazione di carattere generale che dice di essere particolarmente accorti nell'esporre questi giudizi soprattutto quando si deve esporre un giudizio come consulenti del giudice, per carita' ecco, questo significa, non è che non ci sono dubbi, ci sono dei dubbi, li abbiamo anche messi, tant'è vero che quella indicazione l'abbiamo fatta anche noi, siamo arrivati a quel punto pero' non ci sentiamo di interpretare questa condizione come situazione di incompatibilita' assoluta di quell'arma, è ma di non incompatibilita', nel senso che, cioè non c'è stato un giudizio di probabilita', se ci fosse stato detto propendete per l'una o per l'altra cosa avremmo scritto magari un'altra cosa, pero' c'è stato detto è compatibile? E ci siamo sentiti di dire che non è incompatibile, non è un gioco di parole, pero' mi sembra che questo forse rappresenti anche un po' il travaglio che abbiamo avuto ..."

Tali conclusioni appaiono rilevantissime in quanto:

1 – i periti non hanno espresso un giudizio di "compatibilita", ma bensì di "non incompatibilità". Non potra' non sfuggire a questo Giudice la grande differenza tra l'affermazione, in positivo, di una compatibilita' rispetto ad un giudizio, in negativo, di non incompatibilita'.

Giudizio che i medesimi periti, poi, in qualche maniera giustificano, con la particolare cautela che si deve avere quali periti del Giudice, aggiungendo che se il quesito fosse stato differente (in termini di probabilita') la risposta sarebbe stata ben diversa.

In buona sostanza i periti, con invidiabile onesta' intellettuale accompagnata ad innegabile prudenza, hanno potuto solamente constatare che quel coltello sequestrato è ipoteticamente non incompatibile con le lesioni riscontrate alla povera vittima e cio' in quanto trattasi, genericamente, di coltello monotagliente.

Cio' a dire che tutti i coltelli aventi quella caratteristica sarebbero, in ipotesi, "non incompatibili" con l'arma del delitto;

2 – il coltello in questione non ha caratteristiche particolari che possano, con certezza, ricondurlo all'arma del delitto. Infatti l'unico elemento su cui si sono basati i periti per formulare il sopraddetto giudizio, è stato solo quello inerente il carattere monotagliente (come la maggior parte dei coltelli in commercio e, peraltro, di uso comunissimo) della lama.

Nessun giudizio puo' essere espresso, continuano i periti, in relazione ad altre caratteristiche, quali la lunghezza o la larghezza della lama che ha prodotto le lesioni in quanto "spesso manca qualsiasi corrispondenza tra larghezza e profondita' del tramite e lunghezza e larghezza della lama".

Non v'è chi non veda, comunque, come il detto elemento rappresentato dalla generica "non incompatibilità" del coltello costituisce un elemento che, da solo, non ha alcuna valenza probatoria non potendosi accettare il principio secondo cui "non potendo escludersi, deve quindi ammettersi";

3 - a proposito del coltello in questione è poi importante evidenziare una ulteriore,

rilevante, circostanza che, parimenti, esclude, in base ad un dato oggettivo, che quell'arma sia stata utilizzata per commettere il delitto.

Nel corso dell'incidente probatorio svoltosi in data 19 aprile 2008, il Prof. Torre, consulente della difesa di Amanda Knox, ha confutato, anche con una dimostrazione pratica, le conclusioni dei periti d'ufficio, anche in merito alla compatibilita' tra le dimensioni della lama rinvenuta presso l'appartamento di Sollecito con quella che avrebbe attinto al collo la povera vittima.

Secondo il perito, infatti, in base alla natura e alla profondita' della ferita, l'arma del delitto avrebbe dimensioni minori rispetto a quella sequestrata.

Orbene questa difesa, nel precipuo intento di ricercare la verita', e nella consapevolezza dell'innocenza di Raffaele Sollecito, ha attentamente riesaminato tutti gli atti di indagine, ed in particolare i filmati e le foto effettuate dalla Polizia Scientifica nell'immediatezza dei fatti (in data 2 e 3 novembre 2007) al fine di verificare se potessero ivi rinvenirsi elementi utili ad identificare l'arma del delitto.

Cio' che è emerso è tanto sorprendente quanto rilevante.

Nelle fotografie n° 173 e 174 del sopralluogo del 2-3 novembre 2007 puo' evidenziarsi un'impronta impressa sul coprimaterasso del letto di Meredith Kercher che, all'evidenza, appare lasciata da un coltello. Quello stesso coltello che, certamente, pochi attimi prima di essere ivi appoggiato, aveva attinto al collo la povera vittima stanti le evidenti tracce ematiche lasciate sulla stoffa.

Il reperto è stato indicato con la lettera J ed è stato, rettamente, fotografato con accanto l'"unita' di misurazione reale" (con l'apposizione a fianco di un centimetro) per l'eventuale misurazione.

Ebbene le dimensioni di quell'impronta dimostrano, senza ombra di dubbio, che il coltello utilizzato per l'omicidio è ben piu' piccolo (proprio come affermato dal prof.

Torre) sia per larghezza che per lunghezza rispetto a quello sequestrato presso l'appartamento di Raffaele Sollecito.

Quest'ultimo, infatti, presenta una lama lunga cm 17 e larga - ad una distanza di cm 3,3 dalla punta - cm 4; il coltello che ebbe a lasciare l'impronta di cui alle foto menzionate, misura, di contro, massimo cm 13 di lunghezza, con una larghezza, sempre a cm 3,3 dalla punta, pari a cm 1,4.

Se si confrontano le dimensioni del coltello appoggiato sul materasso con le conclusioni dei Periti del Giudice, Cingolani, Umani Ronchi e Aprile cio' che ne risulta è sorprendente.

A pag. 46, 47 dell'elaborato i periti del Giudice affrontano la problematica relativa alla compatibilità delle lesioni al collo con l'uso del coltello in sequestro. L'analisi parte dalla verifica delle dimensioni delle lesioni riscontrate: "... la lesione indicata come IE-15 aveva lunghezza complessiva pari a cm. 8 e profondita' di cm. 8" e continua affermando "nel complesso le caratteristiche dell'arma in sequestro, che ha lama lunga complessivamente 17,5 cm. e larga 3 cm. (come dimensione massima) non contrastano con quella lesione" pur, poi, puntualizzando che "L'unico elemento di dubbio potrebbe essere rappresentato dalla ampia discrepanza tra lunghezza del tramite (cm. 8) e lunghezza della lama (17,5)".

Tale ultimo dato, pero', secondo i periti, puo' trovare ragione di giustificazione nell'interruzione del percorso della lama in profondita', dovuto o alla forza impressa da chi la maneggiava, ovvero dalla resistenza offerta dai tessuti.

Ed allora a fronte del dato oggettivo relativo all'orma di quel coltello (che ha dimensione massima in lunghezza di non piu' di 13 cm) non sarebbe - senza cercare altre arcane

ragioni di giustificazione per quello che gli stessi periti evidenziano come "elemento di dubbio" - piu' logico ritenere il coltello sequestrato non compatibile con l'arma del delitto? Ed ancora , passando alla lesione IE-16 (avente lunghezza di cm. 1,4 e profondita' di cm. 2) e alla lesione IE-17 (lunga cm. 1,5 con tramite di cm. 4) i Periti affermano che "ad una prima valutazione delle dimensioni (appena 1,4 cm.) la lesione parrebbe poco attagliarsi con l'uso di un'arma quale quella in sequestro , con larghezza della lama piu' che doppia (3 cm.). Le stesse considerazioni valgono anche per l'unica lesione presente sulla parte destra del collo (IE – 17) ... considerata la discrepanza tra larghezza della lama del coltello in sequestro – cm. 3 – e dimensioni della ferita – cm. 1,5 – nonche' la valutazione comparativa della profondita' del tramite (cm. 4) e della larghezza della lama ad identica distanza dalla punta".

Anche tale problematica viene prudenzialmente risolta dai Periti con il rapporto dinamico tagliente – tessuti , dalla obliquita' della lama, dai movimenti della mano dell'aggressore, dalla forza impressa , dalla direzione e via dicendo.

Orbene non v'è chi non veda come le dimensioni della lama che ebbe ad infierire sulla povera vittima sono assolutamente compatibili con quelle riscontrate sull'orma di coltello impressa sul materasso che, guarda caso, misura a 3,3 cm dalla punta (profondita' del tramite) proprio 1,4 cm; misure queste ultime assolutamente compatibili (se non addirittura identiche) a quelle riscontrate sulle lesioni IE – 16 e IE- 17.

Da cio' appare, oggettivamente, evidente l'**incompatibilita**' tra il coltello sequestrato al Sollecito e quello che ebbe (in base alla posizione dell'orma di sangue), effettivamente, ad uccidere Meredith Kercher (si veda consulenza prof. Vinci).

Senza considerare che l'orma di quel coltello sul coprimaterasso è importantissima anche

per la ricostruzione della dinamica del delitto.

Infatti è utile chiedersi perche' mai quel coltello è stato appoggiato sul letto.

La risposta a tale domanda puo' rinvenirsi nelle parole del Prof. Cingolani (pag. 25 trascrizioni) in sede di incidente probatorio laddove testualmente in merito all'arma del delitto afferma: "Nell'ipotesi che sia una (persona n.d.r.) il tagliente è stato abbandonato, nell'ipotesi che siano due (persone n.d.r.) il tagliente puo' non essere stato abbandonato".

Se a cio' si aggiunge che:

1 - non è credibile che un soggetto che voglia commettere un omicidio rechi con sé, dalla propria abitazione, un coltello tanto ingombrante (atteso che l'abitazione della vittima ne ha in dotazione piu' di venti adatti al medesimo uso, circostanza sicuramente nota allo stesso che, peraltro, è uso portarne con se' sempre uno a serramanico, molto piu' maneggevole e discreto) e che, addirittura, dopo il delitto non se ne disfaccia, ma lo riponga all'interno della propria cucina;

2 - in ogni caso su quel coltello non è mai stato rinvenuto DNA di Sollecito Raffaele che, di contro, si sarebbe dovuto riscontrare nel caso in cui fosse stato lui ad utilizzare l'arma;

3 - la Polizia Scientifica ha analizzato anche molti altri oggetti rinvenuti a casa del Sollecito che, verosimilmente, sarebbero dovuti venire in contatto con quell'arma se la stessa fosse stata ivi ripulita, (spugnette, strofinacci, secchi, altre posate, portaposate ecc. ecc.) senza rinvenire profili genetici diversi da quelli di colui che abitava in quella casa e della di lui fidanzata (che da circa 10 giorni la frequentava assiduamente).

Appare, quindi, evidente l'inconsistenza dell'indizio relativo al rinvenimento sull'arma del DNA di Meredith Kercher.

In merito all'arma del delitto deve, inoltre, aggiungersi e stigmatizzarsi l'enorme superficialita' delle indagini: raggiunta la convinzione che proprio quella fosse l'arma del delitto, si è completamente trascurato di verificare e/o analizzare qualsiasi altro coltello.

All'interno dell'appartamento di via della Pergola erano presenti numerosissimi coltelli (e non solo 14 come affermato dall'accusa) come puo' evincersi dalle foto (qui allegate) effettuate in sede di sopralluogo della difesa in data 27 agosto 2008.

Sul numero dei coltelli presenti in quella casa non v'è alcuna certezza posto che le stesse coinquiline Romanelli e Mezzetti affermano che solo alcuni (con il manico azzurro) venivano utilizzati, numerosi altri, stante il fatto che non venivano mai utilizzati, erano stati riposti in un cassetto sotto il lavabo ove ancora si trovano (su questi ultimi le coinquiline della povera Meredith Kercher nulla possono dire).

Certamente anche a casa di Rudy Guede si trovavano dei coltelli ma di questi nulla è dato sapere in quanto non sono stati mai sequestrati e, segnatamente, mai ne è stato verificato il numero al fine di accertare se ne mancasse qualcuno.

7. LA PRESUNTA SIMULAZIONE DEL FURTO

Nonostante i numerosi indizi che fanno propendere per un movente, almeno iniziale, prettamente economico, i rappresentanti dell'accusa hanno sin da principio sostenuto che il movente di questo efferato delitto fosse sessuale.

È noto che è stato rinvenuto il vetro di una finestra infranto e che è stato, altresì, trovato un grosso sasso, certamente servito allo scopo (addirittura visionando attentamente l'oscurante in legno della finestra puo' vedersi il segno verosimilmente lasciato da quel sasso lanciato dall'esterno verso l'interno). Si deve ricordare che la stanza della Romanelli era

completamente a soqquadro (ed alcuni oggetti che certamente sarebbero stati portati via, se tutto fosse andato per il verso giusto, come ad esempio il computer portatile risultavano spostati – v. sit Romanelli del 3 dicembre 2007), tutte le borse all'interno di quell'appartamento risultano essere state aperte e rovistate, in una di queste, appartenente a Meredith, è stato trovato il DNA ematico di Rudi Guede: tutte circostanze che avrebbero dovuto suggerire un movente di carattere economico.

Si pensi ad esempio ad un ladro che nottetempo si introduce nella casa, rovista nella prima stanza che trova dopo l'accesso dalla finestra, mentre rientra inaspettatamente (erano appena circa le 21) Meredith Kercher che lo sorprende sul fatto e lo riconosce.

Ma nonostante tale logica e riscontrata ricostruzione (che peraltro è assolutamente compatibile con il "range" di orario sopra indicato) fin qui gli inquirenti ed anche il Tribunale del Riesame hanno voluto interpretare questa come una mera simulazione e la violenza sessuale come il reale movente dell'omicidio.

In particolare i Giudici del Riesame affermano: " ... E che tutto fosse una mera invenzione è agevolmente desumibile, con riguardo al vetro infranto, dalle fotografie della palazzina. A rigore tutto sarebbe dovuto essere opera di un ignoto personaggio intenzionato a penetrare nell'appartamento: a conforto di cio' in effetti fu rinvenuta una pietra con veri rotti nella stanza, per il resto messa a soqquadro senza che nulla fosse stato asportato. Senonche' si trattava di una operazione di cui sarebbe potuto essere capace a fatica solo Spiderman, in quanto la finestra interessata era elevata piu' di tre metri da terra e il margine per centrare il vetro a cospicua distanza con una grossa pietra sarebbe stato comunque esiguo. In ogni caso per entrare sarebbe stata necessaria una scala che nessuno ha rinvenuto".

Orbene entrare da quella finestra è operazione agevole.

Come dimostrato in sede di sopralluogo (v. foto allegata) non certo "Spiderman", ma un avvocato di quarant'anni – e non uno stuntman acrobatico - ha potuto agevolmente, in un batter d'occhio, issarsi su quella finestra, particolarmente agevolato in un primo tratto dalla grata a grossi quadrati in ferro della finestra immediatamente sottostante a quella oggetto di effrazione e, successivamente, da un grosso chiodo ivi esistente utile quale successivo punto di appoggio.

Il lancio della pietra, poi, è agevole sia da terra, sia dal piazzale posto di lato al viale d'accesso alla abitazione, sia dal piccolo dirupo esistente nelle immediate vicinanze di quella finestra.

Per quanto attiene, da ultimo, la posizione dei vetri infranti, che secondo il riesame sarebbe eloquente, puo' notarsi (v. foto allegata) che gli stessi si trovano così come è logicamente comprensibile nel caso di un lancio dall'esterno in parte all'interno della stanza, in parte tra la finestra e l'oscurante interno che, essendo probabilmente accostato seppure non sigillato, ha creato una barriera, prima di aprirsi, che in parte ha fatto rimanere i vetri nell'intercapedine dello stipite.

8. LA CHIAMATA AL 112

Tramite i tabulati telefonici e la localizzazione dei telefoni ricavata nella consulenza Paoloni, tramite i verbali della polizia postale nonché tramite le sit delle persone intervenute il 2 novembre in via della Pergola è possibile dimostrare che le telefonate ai Carabinieri effettuate da Sollecito sono precedenti rispetto al sopralluogo della Polizia Postale a casa di Kercher.

Le telefonate di Sollecito al 112 risultano:

- alle ore 12.51.40
- alle ore 12.54.39

La Polizia Postale con annotazione dell'Isp. Battistelli del 6 novembre 2007 assume che Sollecito e Knox "abbiano dichiarato il falso in accordo tra loro" poiché all'arrivo della pattuglia - che la polizia asserisce essere avvenuta verso le 12.35 - "riferivano di aver già chiamato i carabinieri".

Secondo l'Ispettore, addirittura, "le telefonate fatte verso il 112, sono avvenute dopo il ritrovamento del cadavere".

Nell'ordinanza di custodia cautelare, il GIP Matteini a pag. 6 afferma: "In primo luogo, a proposito dei due, deve evidenziarsi che, a differenza di quanto dai medesimi affermato alla Polizia postale, non è vero che prima del sopraggiungere di questi ultimi, avevano già chiamato il 112 per avere l'intervento dei Carabinieri pensando di aver subito un furto; infatti da opportuni accertamenti è emerso che il personale della Polizia postale era giunto sul posto alle ore 12.35, mentre le chiamate al 112 risultano essere state fatte alle ore 12.51 e alle 12.54 (vedi nota Polizia postale del 6 novembre 2007); circostanza che fa pensare ad una condotta volutamente posta in essere dopo essere stati sorpresi fuori dall'abitazione dove era stato perpetrato l'omicidio e per giustificare la loro presenza sul posto, tenuto conto delle condizioni in cui si trovava detto appartamento, soprattutto per quanto attiene il rinvenimento di macchie di sangue sparse sul pavimento e sul muro".

Tali granitiche affermazioni risultano palesemente smentite da una pluralità di fatti.

L'orario di arrivo della Postale sul luogo del delitto, infatti, non può essere quello indicato - **a posteriori** - nell'annotazione del 2 novembre 2007 e poi in quella del 6 novembre 2007 a firma dell'Isp. Battistelli.

Secondo l'accusa essendo giunta la Postale alle ore 12.35 e trovando registrata la chiamata al 112 di Sollecito alle ore 12.51.40, tale telefonata sarebbe stata effettuata dopo **16 minuti** dall'arrivo della Postale.

I tabulati telefonici, tuttavia, contengono dei dati di estremo rilievo:

- alle ore 12.35.08 (quando, secondo le annotazioni, la Postale arriverebbe sul posto)
 si registra una chiamata in uscita dal telefono di Sollecito all'utenza 42010 per fruire
 del servizio ricarica
- alle ore 12.38.17 si registra la ricezione di sms sul telefono di Sollecito dal gestore Vodafone
- alle ore 12.40.03 si registra una chiamata in entrata sul telefono di Sollecito della durata di 67 secondi
- alle ore 12.50.34 si registra una chiamata in uscita dal telefono di Sollecito della durata di 39 secondi
- alle ore 12.51.40 si registra una chiamata in uscita dal telefono di Sollecito della durata di 169 secondi al numero 112 dei Carabinieri (nella quale come risulta dall'ascolto della registrazione della chiamata interagisce anche Knox che fornisce il proprio numero di telefono e l'indirizzo dell'abitazione di Kercher)
- alle ore 12.54.39 si registra una chiamata in uscita dal telefono di Sollecito (sempre al numero 112 dei Carabinieri) della durata di 57 secondi

La Polizia postale che riferisce di essere giunta sul posto alle 12.35, riferisce anche di aver subito parlato con Sollecito e Knox che hanno fornito tutte le informazioni su quanto di anomalo avevano riscontrato. Addirittura, nell'annotazione del 2 novembre a firma dell'Isp. Battistelli, si precisa che "mentre si acquisivano le informazioni, verso le 13.00 sopraggiungevano la Romanelli unitamente alla sua amica Grande Paola (...) ed i loro fidanzati rispettivamente Zaroli Marco (...) e Altieri Luca (...) con i quali accedevamo all'interno dell'appartamento (...)".

Ebbene non si comprende come, proprio mentre la Polizia acquisiva da Sollecito le informazioni del caso, lo stesso Sollecito fosse impegnato al telefono, né come sia possibile che sempre mentre acquisivano le informazioni Sollecito chiamasse i Carabinieri con la partecipazione di Knox.

In realtà, appare evidente come le annotazioni dell'Isp. Battistelli - redatte **a posteriori** - non siano assolutamente attendibili nella cronologia degli avvenimenti.

A conferma di tale asserzione vi è il dato pacifico (risultante dalle sit di Romanelli, Grande, Zaroli e Altieri) che sul posto i quattro ragazzi non sono giunti insieme - come asserito nell'annotazione del 2 novembre - ma sono arrivati prima Zaroli e Altieri e, successivamente, Romanelli e Grande.

Nessuna indicazione, per giunta, è fornita in relazione al momento e alle modalità con le quali, in presenza della Polizia postale, Sollecito avrebbe effettuato la chiamata al 112.

Non si comprende pertanto come possa attribuirsi attendibilità all'orario di arrivo della Postale indicato dall'Isp. Battistelli.

Certamente non vi sono agli atti elementi in grado di confermare tale circostanza: l'unico dato che viene richiamato a supporto dell'assunto accusatorio è la ripresa della telecamera

n. 7 del parcheggio S. Antonio che tuttavia non è idoneo allo scopo poiché non solo non garantisce che la Fiat punto inquadrata dalla telecamera sia quella della Polpost ma soprattutto non documenta l'effettivo arrivo della Postale a Via della Pergola, n. 7.

Vi sono, invece, una pluralità di elementi che consentono di dimostrare che le telefonate di Sollecito ai Carabinieri sono precedenti rispetto all'arrivo della Polpost.

Anzitutto,è necessario precisare che il 2 novembre 2007 la Signora Lana si è recata presso gli uffici della Polizia Postale di Perugia denunciando il rinvenimento di due telefoni cellulari:

- vengono aperti due distinti verbali relativamente ai due diversi cellulari (italiano e inglese) in uso a Kercher dopo l'arrivo della signora Lana;
- il primo verbale, relativo all'utenza italiana, è aperto alle ore 10.58 e viene chiuso alle 11.31 (in tale verbale la Sig.ra Lana riferisce che il cellulare era stato rinvenuto dal figlio la mattina stessa nel giardino della loro abitazione in via Sperandio,);
- il secondo verbale, relativo all'utenza inglese (utenza per la quale è riscontrata la presenza negli uffici della polizia alle 12.43.28 e alle 13.00) è aperto alle ore 12.46 e chiuso alle 12.50 (in tale verbale la Sig.ra Lana riferisce che il cellulare è stato rinvenuto nello stesso giardino di via Sperandio, dalla figlia alle ore 12.00);
- la verifica dell'appartenenza dell'utenza italiana a Filomena Romanelli è effettuata tra le ore 11.38 e le ore 11.40;
- alle ore 12.43.28 l'utenza inglese di Meredith riceve un sms. La cella utilizzata è quella Wind 25603; in tale zona si trovano gli uffici di Polizia postale;
- la verifica dell'appartenenza ad utenza straniera del secondo cellulare è effettuata alle ore 13.00.

Ebbene, è di tutta evidenza che l'urgenza di inviare un equipaggio del Settore Operativo della Polizia postale in Via della Pergola 7 per prendere contatti con Filomena Romanelli e verificare cosa fosse accaduto sia emersa in seguito al ritrovamento, nel medesimo giardino, del secondo telefono cellulare.

Tale circostanza trova conferma nelle dichiarazioni dei ragazzi intervenuti sul posto e che hanno conferito con la Polpost.

Nei verbali di sit rilasciate da Altieri, Sollecito, Romanelli e Grande in relazione alla mattina del 2 novembre e nella stessa annotazione dell'Isp. Battistelli del 2 novembre 2007, risulta chiaramente che la Polizia si è recata in Via della Pergola a seguito del ritrovamento di "due telefoni cellulari, uno dei quali aveva all'interno una sim-card del gestore Vodafone Italia, rispondente al numero 348/4673711 intestato alla menzionata Romanelli" (annotazione Isp. Battistelli, 2 novembre 2007).

Sit Luca Altieri del 2 novembre 2007: "Nel frattempo, colloquiando con i due agenti presenti, sia io che Marco apprendevamo dagli stessi che avevano rinvenuto due cellulari riconducibili alla ragazza inglese".

Sit Luca Altieri del 21 dicembre 2007: "erano li in piedi nella cucina di fronte al tavolo [parla di Sollecito e Knox], c'erano questi due poliziotti sempre in piedi davanti al tavolo della cucina con i due cellulari appoggiati sul tavolo, un foglietto, penso sempre dei poliziotti con scritto dei numeri dei cellulari che gli stavano spiegando che avevano trovato questi due cellulari che appartenevano a una delle...delle coinquiline della casa (...)".

Sit Sollecito del 2 novembre 2007: "Durante l'attesa dei Carabinieri vedevo giungere personale in borghese che si qualificava quale appartenente alla Polizia Postale, il quale

cercava Filomena e Meredith in quanto avevano ritrovato i due telefoni cellulari di quest'ultima".

Sit. Romanelli del 2 novembre 2007: "Successivamente lo stesso Poliziotto mi chiese se conoscevo due numeri di telefono di cui mi fece prendere visione per chiedermi se appartenessero a qualcuno degli abitanti della casa".

Sit Romanelli del 3 dicembre 2007: "(...) e quindi il Battistelli mi disse 'signorina noi siamo qui per lei, perché abbiamo rinvenuto questi due numeri di telefono in una casa attigua qui vicino (...)".

Sit Grande del 2 novembre 2007: "A questo punto cercavamo il modo come aprire la porta in quanto i Poliziotti ci avevano detto di aver **rinvenuto dei cellulari** appartenenti ad una ragazza che abitava li".

Sit Grande del 21 dicembre 2007: "(...) e lui ha iniziato a dire [si riferisce all'Isp. Battistelli] che aveva trovato i cellulari ed era venuto, era della Polizia Postale, i cellulari, quando ha spiegato di questi cellulari Filomena ha detto 'questa ragazza non si separa mai dai cellulari' (...)"

Sit Marco Zaroli del 20 dicembre 2007: "(...) l'Agente Battistelli ci riferì che avevano rinvenuto due cellulari uno di Meredith e uno di Filomena o tutti e due di Meredith sinceramente comunque i due cellulari collegati a Meredith in un giardino vicino".

Ebbene dall'insieme dei dati ricavabili dai tabulati telefonici, dai verbali di denuncia della Sig.ra Lana e dalle dichiarazioni dei ragazzi intervenuti sul posto, ma persino dalla stessa annotazione dell'Isp. Battistelli, risulta evidente che l'orario delle 12.35 di arrivo sul posto della Polizia postale - indicato a posteriori - non può essere ritenuto attendibile.

In definitiva, la pattuglia della Polpost il 2 novembre 2007 non può essersi allontanata dagli uffici prima del secondo verbale di denuncia della Sig.ra Lana che - redatto contestualmente alla consegna del secondo cellulare - riporta l'orario di apertura delle ore 12.46 e di chiusura delle ore 12.50.

Anche se l'Isp. Battistelli (non essendo il verbalizzante della seconda querela presentata dalla Sig.ra Lana) non avesse atteso la chiusura del secondo verbale, la sua partenza dagli uffici della Postale non può che essere successiva alle ore 12.46

Tramite i dati telefonici e quelli emersi dalle annotazioni e dai verbali, pertanto, è possibile dimostrare che le telefonate ai Carabinieri effettuate da Sollecito sono precedenti rispetto al sopralluogo della Polizia Postale a casa di Kercher.

E, dunque, Sollecito ha detto la verità.

9. <u>L'ESAME AUTOPTICO DEL CONSULENTE TECNICO LALLI E DEI PERITI</u> <u>UMANI RONCHI, CINGOLANI, APRILE</u>

Sebbene le risultanze dell'esame autoptico debbano considerarsi in buona parte superate dai più approfonditi accertamenti effettuati in sede di incidente probatorio dai CTU Proff. ri Umani Ronchi, D'Aprile e Cingolani (alla presenza di tutti i CTP di parte), non v'è dubbio che le conclusioni rassegnate dal dott. Lalli risultino comunque rilevanti.

Il CTP del P.M., in particolare, rispondendo ai quesiti postigli ha così concluso:

- CAUSE DELLA MORTE:

Deve individuarsi in una "insufficienza cardiorespiratoria acuta da meccanismo combinato emorragico ed asfittico". In particolare la lesione di un vaso arterioso di medio calibro quale l'arteria tiroidea superiore (ramo della carotide esterna) avrebbe indotto "una

importante perdita ematica inducendo un quadro di shock emorragico. A ciò si sarebbe aggiunto (sempre a parere del dott. Lalli) "un meccanismo di natura asfittica prodottosi per l'aspirazione di sangue".

- MEZZI CHE HANNO PRODOTTO LE FERITE MORTALI:

Le lesioni rilevate sono da attribuirsi "all'azione di uno strumento vulnerante fornito di estremità acuminata atta a penetrare ed almeno un margine affilato (arma da punta e taglio)". Il CTP, in ogni caso, ha specificato che "non è possibile, stante le caratteristiche della regione anatomica attinta, esprimere giudizi in merito ad altre e più specifiche caratteristiche dell'arma quali ad esempio la lunghezza e la larghezza, potendosi unicamente indicare che, a parere del sottoscritto, il profilo tagliente non era dotato di particolari asperità (o grossolane seghettature)".

In buona sostanza il CT non esprime alcun parere circa la compatibilità o meno di dette ferite con i coltelli in giudiziale sequestro; fra l'altro neppure confermando quel giudizio di generica compatibilità (espresso in via preliminare e contenuto a pag. 49 della relazione) con un coltello mostratogli "in data 5.11.07 presso gli uffici della Questura e che risulta essere stato sequestrato ad uno degli indagati" (è appena il caso di rilevare – a tal proposito – che <u>i CTU incaricati da codesto Giudice, hanno categoricamente escluso qualsiasi compatibilità fra detto coltello e le ferite in questione</u>).

- ORARIO DELLA MORTE:

Il CTP, fatta una premessa circa il ritardo con cui gli è stato permesso di ispezionare il cadavere (e la conseguente impossibilità di dare una risposta certa in ordine al quesito postogli) ha indicato le h. 23,00 dell' 2/11/2007 quale possibile ora della morte (pur evidenziando, in ogni caso, che l'utilizzo del "nomogramma di Henssge" consenta in realtà

di indicare un arco temporale più ampio, compreso fra le h. 20,00 dell'1.11.07 e le h. 4,00 del 2.11.07).

- VIOLENZA CARNALE:

Il dott. Lalli (con l'ausilio del dott. Epicoco specialista in ginecologia) ha specificato che "le macchie violacee di tipo ecchimotico presenti sulla faccia interna delle piccole labbra hanno caratteristiche e posizione da far pensare ad un rapporto sessuale, compiuto o tentato, avvenuto prima che il soggetto femminile avesse avuto il tempo di lubrificare adeguatamente il canale vaginale" aggiungendo che non essendo emersi, nel corso degli accertamenti, "segni esterni di natura traumatica cui attribuire il senso di una violenza carnale propriamente detta (segni di afferramento, escoriazioni, ecchimosi, lacerazioni, morsi ecc. a livello della regione perineale o degli arti inferiori) non si può affermare che vi possa essere stato un congiungimento carnale effettuato contro la volontà del soggetto passivo".

Il CT, pertanto, dopo aver sottolineato altresì come non sia possibile "indicare l'evenienza di una possibile coercizione psicologica" ha concluso affermando che in mancanza di dati biologici certi, può solo dirsi che la predetta abbia avuto un rapporto sessuale da collocare in un arco temporale non indicabile con precisione, "che va da alcuni minuti ad alcune ore avanti il decesso".

- CIRCOSTANZE DELLA MORTE:

Il CT dopo aver annoverato la morte di Meredith Kercher fra i casi di "morti violente di natura omicidiaria" ha escluso che la stessa, al momento della morte, "fosse sotto l'effetto di sostanze di natura psicotropa o in stato di intossicazione alcolica".

- DINAMICA:

Il CT ha evidenziato come sulla base dei rilievi biologici effettuati non sia possibile "indicare in una ipotetica ricostruzione, se l'aggressione fu perpetrata da una o più persone né è possibile indicare con certezza la successione dei colpi né la rispettiva posizione di vittima ed aggressore".

In buona sostanza, dall'esame di detta relazione, non emerge un solo significativo elemento a carico di Raffaele Sollecito. Non è stata accertata alcuna compatibilità fra le ferite mortali ed i coltelli sequestrati all'indagato; non è stata accertata alcuna violenza sessuale né comunque altri elementi in tal senso che possano far ipotizzare un gioco erotico finito male o, comunque, un festino a luci rosse all'origine dell'omicidio;

non è stato possibile accertare se l'aggressione sia stata posta in essere da una o più persone;

non è stato possibile individuare l'ora della morte ecc.

La CTU redatta dai Proff. Umani Ronchi, Cingolani e Aprile arricchita dalle osservazioni formulate in udienza alla presenza dei CTP, consente di individuare alcuni punti fermi di estrema importanza:

- CAUSE DELLA MORTE:

Meredith Kercher è morta a seguito di asfissia meccanica da strozzamento – soffocamento e sommersione interna.

L'asfissia deve ricondursi a due distinte componenti:

- 1) origine compressiva meccanica agita sul collo (strozzamento);
- 2) aspirazione respiratoria di sangue defluente nelle vie aeree a livello delle lesioni a livello oro -faringeo.

La morte intervenne al termine della sindrome asfittica con un intervallo di 7-10 minuti tra l'inizio dell'applicazione di energia compressiva e la morte.

Secondo i CTU, in ogni caso, dai dati a disposizione sembra potersi affermare con ragionevole certezza che si sia verificata **prima** la "lesività da punta e taglio, con conseguente aspirazione bronco-alveolare di sangue, iniziale insulto ipossico ed attivazione macrofagica, seguita quindi a breve da quella compressiva al collo da realizzarsi quindi della sindrome asfittica vera e propria da compressione meccanica". I CTU concludono, altresì, evidenziando come "nello spazio temporale intercorso tra la produzione delle lesioni risultate letifere ed il decesso non sarebbe stato possibile salvare la vita della ragazza".

- ORA DELLA MORTE:

Secondo i CTU i dati tecnico – biologici indicano che la morte risale ad un intervallo temporale tra le 20 e le 30 ore prima delle ore 00,50 del 3 novembre 2007 (vale a dire fra le h. 18,50 dell' 1.11.07 e le h. 4,50 del 2.11.07). Tale dato, sempre secondo i CTU va integrato "con il dato circostanziale che riferisce la Kercher certamente in vita alle h. 20,45 dell'1.11.2007".

Come già sopra evidenziato , tuttavia, il dato fornito dal CTP ing. Paoloni (circa l'utilizzo del cellulare di Meredith alle h. 22,13 mediante l'utilizzo di una "cella" non compatibile con via della Pergola) e le ulteriori considerazioni svolte a alle pagg. 15 ss. del presente atto, consentono di ritenere che la morte sia avvenuta entro le h. 22.13.07 dell' 1.11.2007

- "NON INCOMPATIBILITA" DEI COLTELLI SEQUESTRATI A RAFFAELE SOLLECITO CON LE FERITE

INFERTE ALLA VITTIMA

I CTU hanno espressamente dichiarato INCOMPATIBILI le ferite inferte alla vittima

con i due coltelli a serramanico sequestrati a Raffaele Sollecito.

A conclusioni leggermente diverse giungono in ordine al coltello da cucina (anche questo sequestrato nell'abitazione di Raffaele Sollecito) descritto (a pag. 18 della CTU) come "coltello della lunghezza totale di cm. 31,2 con lama mostrante le caratteristiche di monotagliente, di marca Marietti stainless, innestata in un manico di colore nero". Alle pagg. 46 ss. della CTU analizzando le ferite inferte alla vittima viene evidenziato che:

- lesione IE-15 Nel complesso le caratteristiche dell'arma in sequestro (che ha lama lunga 17,5 cm. e larga 3 cm.) non contrastano con quelle della lesione. L'unico elemento di dubbio potrebbe essere rappresentato dalla ampia discrepanza tra la lunghezza del tramite (cm. 8) e lunghezza della lama (17,5) ma tale dato può trovare ragione di giustificazione nell'interruzione del percorso della lama in profondità dovuto o alla forza impressa da chi la maneggiava, ovvero dalla resistenza offerta dai tessuti. Il fatto, insomma, non costituisce intrinseca ragione di incompatibilità;
- lesiome IE 16 Ad una prima valutazione delle dimensioni (appena 1,4 cm.) la lesione parrebbe poco attagliarsi con l'uso di un'arma quale quella in sequestro, con larghezza della lama più che doppia (3 cm.) Le stesse considerazioni valgono anche per l'unica lesione presente sulla parte destra del collo (imdicata con la sigla IE-17)lunga cm. 1,5 con tramite di cm.4, considerata la discrepanza tra la larghezza della lama del coltello in sequestro cm.3 e dimensioni della ferita cm. 1,5 nonché la valutazione comparativa della profondità del tramite (cm.4) e della larghezza della lama ad identica distanza dalla punta. Ciò premesso i CTU precisano che la larghezza e la profondità di una lesione da punta e taglio dipendono da numerosi fattori (obliquità della lama, movimenti della mano dell'aggressore, forza impressa, spessore dei tessuti ecc.) tanto che spesso manca qualsiasi

corrispondenza tra la larghezza e profondità del tramite e lunghezza e larghezza della lama. Con particolare riferimento al caso di specie i CTU concludono affermando che "mancano elementi significativi per affermare se nella fattispecie siano stati usati uno o più coltelli, rimanendo quale unico giudizio possibile, quello di "non incompatibilità" delle lesioni con il coltello in giudiziale sequestro considerato che trattasi di coltello a lama monotagliente". Tale giudizio, in realtà, è stato integrato all'udienza del 19.06.2008 dal CTP prof. Torre il quale, in maniera convincente, ha dimostrato come, in realtà, detto coltello non sia compatibile con le ferite in questione.

Le conclusioni sopra riportate consentono alcune riflessioni:

- la ricostruzione di Rudy Guedèe (al di là della intrinseca inverosimiglianza) non combacia con le risultanze della CTU;
- non appare possibile, infatti, che nei pochi minuti in cui lo stesso si è trattenuto in bagno, ignoti possano essere entrati in casa e commettere l'omicidio con la dinamica sicuramente non rapidissima descritta dai CTU (ossia accoltellamento prima e strozzamento poi);
- non appare possibile, soprattutto, che nei pochi minuti intercorsi tra lo strozzamento e la morte (circa 7-10 minuti), Rudy sia potuto uscire dal bagno, abbia lottato strenuamente con l'assassino (prima parando con le mani le coltellate, successivamente dopo essersi divincolato tirando una sedia all'indirizzo dell'aggressore, e poi dopo essere indietreggiato fino a far cadere violentemente lo stendibiancheria riuscendo a divincolarsi), abbia assistito alla conversazione intrattenuta fra questi ed il suo complice sull'uscio di casa , abbia potuto dirigersi verso la vittima per soccorrerla (in un primo momento cercando di tamponare con un asciugamano preso in bagno la ferita, successivamente reiterando il tentativo con un altro asciugamano più grande) abbia poi

parlato con la stessa (la quale prima gli avrebbe stretto la mano con forza implorandolo di non lasciarla e successivamente gli avrebbe bisbigliato un nome), abbia provato a scrivere sul muro – mediante l'utilizzo del sangue di Meredith – le iniziali indicategli dalla stessa.

10. IL REPERTO Y

Trattasi di un frammento di stoffa bianca facente parte del reggiseno della povera vittima contenente 2 gancetti di metallo sul quale sono state effettuate 2 campionature indicate con le seguenti lettere alfabetiche: traccia A la porzione di stoffa e traccia B i due gancetti metallici.

Nel rapporto della Polizia Scientifica datato 16 gennaio 2008 si afferma che le analisi effettuate sui due gancetti metallici (si badi bene solo su questi, non invece sul frammento di stoffa ove insistevano i gancetti) di cui sopra hanno consentito di appurare la presenza di "profilo genetico misto risultante da commistione di materiale genetico appartenente alla vittima ed a SOLLECITO Raffaele" ed altresì che l'aplotipo Y risulta "uguale a quello appartenente a SOLLECITO Raffaele".

Tale dato, tuttavia, appare di nessun rilievo per diversi motivi:

- perché, come si evince dall'esame dei filmati concernenti le operazioni compiute dalla Polizia scientifica e come emerge dalla relazione redatta dal Prof. Vinci , il reperto è stato con altissimo grado di probabilità involontariamente contaminato. Il pezzetto di reggiseno su cui insistevano i due gancetti incriminati, infatti, contrariamente a quanto relazionato, non è stato rinvenuto soltanto nel corso del sopralluogo effettuato in data 18 dicembre 2007, ma era stato già rinvenuto nel corso del primo sopralluogo del 3 novembre 2007 (in particolare, esaminando il video girato dalla stessa polizia scientifica, si

evince chiaramente come lo stesso sia stato <u>rinvenuto alle h. 2,24,42 ma, stranamente, non è stato repertato in quanto ritenuto di nessun interesse</u>).

Successivamente in data 18.12.07 lo stesso viene repertato (in particolare ciò avviene al minuto 34,40 del video denominato "sopralluogo 18.12.2007 parte II") ma , in relazione a tale operazione, è necessario fare alcune irrinunciabili precisazioni:

- Lo stato dei luoghi appare completamente modificato, nel senso che buona parte del materiale contenuto nella stanza di Meredith è stato spostato in altri ambienti o, comunque, in altri posti della stanza (a mero titolo di esempio si pensi al materasso del letto della vittima che è stato spostato in un'altra stanza; alle ante dell'armadio che sono state smontate e spostate, al cuscino che è stato messo dentro l'armadio ecc.);
- 2) Il pezzetto di reggiseno su cui insistono i gancetti è stato trovato sotto la scrivania vicino ad un tappetino (detto tappetino, fra l'altro, nel sopralluogo del 2-3 novembre 2007, si trovava vicino al piumone che copriva Meredith). Da notare che nel primo sopralluogo il reperto si trovava, invece, al centro della stanza sotto il cuscino. E' il caso di rilevare, fra l'altro, che nel video parte I- del sopralluogo del 18.12.07, al min. 37, si vede chiaramente un operatore che rovista sotto la citata scrivania senza, però, che il pezzetto di reggiseno in questione venga rinvenuto;
- 3). Il reperto, dopo i numerosi ed incontrollati spostamenti sopra evidenziati, è stato repertato senza particolari accortezze. In particolare gli operatori prelevano il reperto senza l'utilizzo delle apposite pinzette ma utilizzando le mani che, sebbene munite di guanti, avevano nel frattempo toccato di tutto. Fra l'altro gli operatori, proprio al fine di non contaminare ulteriormente il reperto lo afferrano dai gancetti (e solo da questi).

passandoselo di mano. E' appena il caso di rilevare, altresì, che dalle immagini del video non sembra di poter affermare che gli operatori abbiamo provveduto alla doverosa sostituzione dei guanti (con altri "vergini") prima di procedere alla repertazione del gancetto.

- Perché è comunque impensabile che un soggetto che sia entrato in contatto diretto con il reggiseno della vittima abbia lasciato **tracce del proprio DNA soltanto sui gancetti** dello stesso e non, invece, sulla stoffa . E' infatti umanamente impossibile toccare i gancetti (lasciando tracce del proprio DNA) senza toccare, parimenti, la stoffa su cui gli stessi insistono (ove, verosimilmente, si sarebbero dovute trovare analoghe tracce di DNA) .

Tale mancato rinvenimento, unitamente alla predetta modificazione dello stato dei luoghi, alla scarsa accortezza nel repertamento, non puo' non far nascere fondati dubbi circa il valore indiziario dell'accertamento a fronte della probabile (per quanto involontaria) contaminazione del reperto.

In merito ai risultato della Polizia Scientifica il consulente di parte Prof. Pascali ha evidenziato numerose lacune e problematiche che pongono seri e fondati dubbi sul valore probatorio dello stesso.

In particolare:

- 1 nulla viene detto in merito a quello che sarebbe l'aspetto esteriore della cosiddetta traccia (quale fosse la sua quantita' e/o estensione);
- 2 manca una caratterizzazione biologica della traccia. La classificazione utilizzata dalla Scientifica è "cellule di sfaldamento". Ma non risulta che tests biochimici, istochimici o istologici o anche una semplice osservazione al microscopio ottico siano stati utilizzati per giungere alla detta conclusione, con importanti ricadute in ordine alla riferibilita' della

stessa alla dinamica dell'omicidio;

- 3 il reperto 165B è stato campionato al buio e senza controllo negativo, pertanto non si sapra' mai cosa sia stato campionato e se provenga da quell'area;
- 4 le analisi molecolari per individuare il profilo genetico sono mal descritte. E' ignoto, infatti, con quale specifico esperimento il profilo misto sia stato ottenuto (i profili allegati alla relazione costituiscono una collezione di ferogrammi scelti, da cui è impossibile ricostruire l'ordine degli esperimenti (peraltro, la richiesta di questa difesa, al P.M. di ottenere i documenti elettronici prodotti dal sequenziatore è rimasta assolutamente insoddisfatta);
- 5 nessuna forma di controllo del fenomeno delle contaminazioni da banco (carryover) è menzionata e riportata nella relazione della Scientifica. In particolare nessun controllo negativo (di reperto, di reagenti) è stato documentato o descritto.

E' infatti indispensabile adottare qualsiasi accorgimento per prevenire la contaminazione da DNA casualmente intruso nella filiera di produzione del profilo. Una buona conoscenza della natura della traccia e dei suoi confini , unita all'uso di frequenti controlli negativi è considerato l'accorgimento piu' efficace ed affidabile a cui non si puo' e non si deve mai rinunciare.

E' pertanto assai alta la probabilita' che un fenomeno di carry over si sia prodotto;

6 – certamente campioni di DNA appartenente a Raffaele Sollecito sono circolati nel laboratorio tipizzante assai prima che la traccia 165b fosse sottoposta al procedimento di tipizzazione (v. per tutti rep. 30 e rep. 145). Tale circostanza rende plausibile, unitamente a quanto detto sopra in ordine ai controlli negativi, l'ipotesi di una contaminazione specifica.

Né può seriamente sostenersi che i dubbi siano stati fugati dalla dott.ssa Patrizia Stefanoni (dirigente della Polizia scientifica) in occasione dell'esame effettuato all'udienza del 4 ottobre 2008. Sebbene la stessa abbia difeso – come era facilmente immaginabile - in modo deciso il lavoro svolto dalla Polizia scientifica, i dubbi sono rimasti tali in quanto le immagini smentiscono – in più punti – quanto asserito dalla stessa (come ulteriormente ribadito nella CTP a firma del prof. Vinci, prodotta da questa difesa all'udienza del 18 ottobre 2008).

Ed in particolare in merito alla contaminazione non puo' revocarsi in dubbio che alcuni oggetti (come ad esempio il filo elettrico della lampada rinvenuta ai piedi del letto di Meredith Kercher e le ante dell'armadio) contrariamente a quanto riferito dalla dott.ssa Stefanoni sono certamente "usciti" e poi "rientrati" nella stanza del delitto.

Se è vero, come è vero, che DNA di Sollecito in quella casa è stato rinvenuto solo sui mozziconi di sigaretta repertati, è altrettanto innegabile che il ragazzo, avendo frequentato quella casa, certamente avra' lasciato altro ed ulteriore DNA che, come è naturale, pur esistente non è stato rinvenuto perche' su oggetti e luoghi non repertati (basti pensare alla camera di Amanda e certamente al corridoio tra le due stanze ove, quantomeno, è indubitabile che il Sollecito si trovasse la mattina del 2 novembre).

Orbene, cio' porta logicamente a concludere che non puo' escludersi che vi sia stata una involontaria contaminazione di quel gancetto, la cui sorte e il cui destino, in relazione a quel lasso di tempo che va' dal 2 novembre al 18 dicembre, non è dato sapere.

reiterare in questa sede tutte le obiezioni sollevate dal CTP (alle quali ovviamente questa difesa si riporta) preme sottolineare come la metodologia seguita dalla Polizia scientifica circa l'attribuzione a Raffaele Sollecito del profilo genetico ricavato non risulta pienamente convincente e condivisibile.

Ma anche a tutto voler concedere (e quindi ipotizzando che non ci sia stata alcuna contaminazione) l'elemento indiziario appare avere un minimo, se non nullo, valore probatorio a carico del Sollecito.

Infatti, è importante evidenziare, ad esempio, che mai nessuno si è posto il problema di verificare se effettivamente quel reggiseno (certamente appartenuto a Meredith Kercher) fosse mai stato utilizzato anche dalla coinquilina Amanda Knox. Se, in buona sostanza, le due ragazze avessero l'abitudine di scambiarsi (volontariamente o accidentalmente) la biancheria intima (posto che le stesse avevano la stessa misura), circostanza che sarebbe stata agevolata anche dal fatto che lo stendibiancheria che le stesse utilizzavano era posizionato proprio tra le stanze delle due ragazze.

Senza considerare che Raffaele Sollecito, frequentando quella casa, potrebbe essere venuto in qualsiasi maniera in contatto con quel capo di biancheria intima che certamente veniva steso ad asciugare sullo stendibiancheria posto lungo il corridoio.

D'altro canto, risulta difficile immaginare che un soggetto che abbia compiuto un reato così atroce abbia lasciato una sola traccia biologica e, per di più, sul gancetto del reggiseno e non anche (almeno) sulla stoffa del reggiseno stesso.

Inoltre appare assolutamente inverosimile la ricostruzione effettuata dal P.M. in sede di conclusioni secondo cui Raffaele Sollecito avrebbe "forzato sui gancetti".

11. <u>INCIDENTE PROBATORIO SUI COMPUTER SEQUESTRATI A KNOX,</u> <u>SOLLECITO E KERCHER</u>

E' stato disposto dal G.I.P. incidente probatorio in merito ai computer sequestrati alla Knox al Sollecito e alla Kercher teso ad estrarre i dati presenti nelle memorie dei detti computer mediante recupero dei relativi hard disk nonche' finalizzato ad accertare la causa del blocco intervenuto sugli stessi computer.

La circostanza, infatti, che tutti e tre i computer risultassero non funzionanti ha fatto nascere in capo agli inquirenti dubbi circa la volontaria manomissione degli apparecchi verosimilmente utile a celare il contenuto dei relativi hard disk .

Per questo è stato richiesto dal P.M. l'incidente probatorio, poi concesso dal Giudice.

Ebbene il Prof. Bernaschi, nominato all'uopo consulente del G.I.P., ha evidenziato, in primo luogo che le cause del danneggiamento possono essere molteplici " è sufficiente un semplice disallineamento dei pin del disco con quelli del connettore che permette il collegamento su porta USB per "bruciare" irrimediabilmente la scheda " . " Altra possibile causa di danneggiamento è un'alimentazione diversa da quella richiesta dalla scheda " .

Ma comunque ha escluso danneggiamenti intenzionali.

In ogni caso, al fine di dirimere ogni dubbio in merito questa difesa ha provveduto a far relazionare al dott Formenti l'intero contenuto dell'hard disk (recuperato dal Prof. Bernaschi che ha anche provveduto a farne un clone poi consegnato a questa difesa) relativo al computer del Sollecito al fine di verificare se nello stesso vi fossero elementi utili per il presente procedimento.

Ebbene come puo' evincersi sull'hard disk di quel computer non v'è altro che uno studio sugli orari e l'organizzazione di una scuola . Lavoro che Raffaele Sollecito aveva svolto nel

corso del suo corso di studi (terminato con la discussione della tesi di laurea presso il carcere di Perugia) .

Quindi nulla di strano od inquietante, nulla che potesse ricondurre al Sollecito il tragico omicidio, nulla che potesse collegare Sollecito agli altri protagonisti di questa vicenda, nulla che potesse far nascere dubbi circa l'opportunità di cancellare volontariamente i dati contenuti su quel computer.

Ancora una volta un incombente istruttorio che nasceva dalla preconcetta valutazione di colpevolezza (Sollecito doveva per forza aver nascosto qualcosa), ma che poi si è concluso con un nulla di fatto e con l'ulteriore conferma che ci si trovava di fronte ad un ragazzo assolutamente "normale".

12. <u>POSIZIONE DI RUDI HERMAN GUEDE</u>

Questa difesa intende svolgere il proprio compito di indicare gli elementi che escludono la responsabilità di Sollecito dai fatti contestati.

In quest'ottica è comunque necessario focalizzare l'attenzione anche sulle dichiarazioni di Guede essendo l'unico per il quale – in modo certo – può affermarsi la presenza sul luogo del delitto al momento del crimine.

Emergono oggettivamente dal fascicolo i seguenti elementi:

Guede viene arrestato in data 19 novembre 2007 in Germania dove lo stesso era fuggito pochi giorni dopo l'omicidio.

Emerge, inoltre, che esistono numerose tracce della sua presenza all'interno della stanza dell'omicidio.

Lo stesso Guede ha ammesso la sua presenza.

E' suo il D.N.A. rinvenuto all'interno della vagina della povera vittima, è suo il D.N.A. (tracce ematiche) rinvenuto sulla borsa di Meredith appoggiata sopra il letto da cui, verosimilmente, sono stati prelevati i due cellulari poi ritrovati nel parco della villa della sig.ra Lana Elesibetta, è sua (ma purtroppo tardivamente attribuita) l'impronta palmare di sangue sulla federa del cuscino ritrovato sotto il corpo di Meredith, suo è il D.N.A. rinvenuto sulla spallina destra del reggiseno di Meredith Kercher e, ancora, suo è il D.N.A. rinvenuto sul polsino della felpa celeste di Meredith.

Sono sue le scarpe "Nike Outbreak 2" che hanno lasciato numerose impronte di sangue sia all'interno della stanza del delitto (ed inizialmente erroneamente e caparbiamente attribuite al Sollecito) sia sul corridoio e sul tinello di via della Pergola (v. a tal proposito relazione Rinaldi – Boemia e dichiarazioni spontanee Guedee).

Risulta dagli atti che Rudi Guede:

- 1 dal settembre 2007 aveva perso il lavoro di giardiniere presso l'Azienda agraria della famiglia Caporali sita in Ponte Pattoli , Localita' Cordigliano (v. V.S.I. Mancini Gabriele del 18 novembre 2007 , pag. 2729 dal. 3 ribadite in udienza preliminare anche dalla madre del Mancini);
- 2 viveva in via del Canerino nº 26 dove aveva preso in affitto un appartamento da pochi mesi;
- 3 era soggetto che sovente è stato visto ubriaco (v. tra l'altro V.S.I. Rakauskas Vykintas del 18/11/07 pag. 2734 e segg. fal. 3). In tali occasioni aveva anche dato fastidio a ragazze, bloccandole fisicamente e tentando di baciarle (V.S.I. Barrow Abukar Mohamed pag. 2801 vol 3);
- 4 intorno ai primi giorni di settembre 2007 Tramontano Cristian (v.s.i. del 7/1/08 pag.

2805 e segg.) fu svegliato, verso le 6,00 del mattino, da alcuni rumori provenienti da sotto il letto (che era a soppalco). Affacciatosi ha potuto notare un giovane di colore che frugava tra i propri effetti personali. Il Tramontano scendeva immediatamente dal letto cercando di inseguire il ladro per farlo uscire da casa. Quest'ultimo scappava scendendo le scale a chiocciola che portano al piano sottostante, ma rimando bloccato a causa della porta chiusa prima imbracciava una sedia per tenersi distanziato e, poi, tirava fuori un coltello a serramanico. Il Tramontano, a quel punto spaventato, tornava al piano superiore ed il ladro riusciva a fuggire.

Il ragazzo di colore, che parlava correttamente l'italiano, aveva rubato pochi spiccioli (5 Euro) e tre carte di credito.

Il Tramontano riconosce nel Rudi Guede il ladro in questione;

4 – la notte tra il 13 ed il 14 ottobre 2007 ignoti ladri si introducono tramite una finestra collocata a circa 4 metri da terra (i cui vetri vengono trovati infranti) all'interno dello studio legale degli avv.ti Palazzoli Matteo e Brocchi Paolo, ubicato in via del Roscetto. Gli ignoti ladri dopo aver rovistato meticolosamente in tutte le stanze, consumato bevande, ed acceso il riscaldamento hanno asportato : una stampante Canon, Chiave USB da 4 gb, 3 assegni, un computer portatile marca Sony modello Vaio, chiave USB e la somma di euro 50. I ladri si sono allontanati dopo aver coperto i vetri infranti presenti sul pavimento, con degli indumenti di proprieta' degli avvocati derubati (verbale di denuncia di furto del 15/10/2007 pag. 2153 fald. 2);

5 – in data 27 ottobre 2007 Rudi Guede veniva trovato all'interno di un asilo per l'infanzia di Milano, dalla direttrice dott.ssa Maria Antonietta Salvatori Del Prato Titone.

Guede giustificava la propria presenza affermando di essere entrato unicamente per

dormire. La direttrice, di contro, notava che l'affermazione non era riscontrata da dati oggettivi (non vi erano tavoli uniti e neppure i materassi della palestra erano stati spostati, ma che, di contro, i cavetti del proprio computer risultavano staccati ed era stato manomesso il lucchetto/serratura del proprio armadietto).

Gli agenti intervenuti rinvenivano all'interno dello zaino che Guede portava con se' un computer portatile marca Sony, modello "Vaio" completo di alimentatore, un telefono cellulare Nokia" completo di batteria, un orologio da polso di donna presumibilmente in oro giallo, un martelletto atto ad infrangere vetri ed un coltello con manico nero lungo 40 cm che la denunciante riconosceva come proprio.

Lo straniero veniva indagato, a piede libero, per i reati di furto, ricettazione, porto abusivo di armi ed altro dalla Procura della Repubblica di Milano (Vol. 2, cartella 53 pagg. 2131 – 2155).

Il computer rinvenuto era quello sottratto tra il 13 ed il 14 ottobre 2007 agli avvocati Palazzoli e Brocchi in quel di Perugia.

6 – nella borsetta che si trovava all'interno della camera della povera Meredith, da dove verosimilmente, sono stati asportati i cellulari di sua proprieta', viene rinvenuto il D.N.A. di Rudy Guede . L'impronta palmare del Guedee ha sporcato del sangue della povera vittima la federa del cuscino rinvenuto sotto il cadavere ; è ancora suo il D.N.A. che si trova all'interno della vagina di Meredith;

7 – certamente Rudi Guede e Raffaele Sollecito non si conoscevano.

Negli atti di indagine non v'è un solo elemento che corrobori o confermi la conoscenza tra i due (se si esclude la testimonianza di Kokomani Hekuran sulla quale si tornera' successivamente). Nessuna testimonianza (anzi è certo che tutti coloro che conoscevano e

frequentavano Guede non conoscessero Sollecito), nessun rilievo tecnico (l'analisi delle numerose impronte papillari rinvenute a casa di Sollecito, a casa del Guede e in via della Pergola hanno evidenziato una compresenza dei due sugli stessi luoghi) o ematologico (in nessuna delle analisi ed amplificazioni effettuate hanno evidenziato una commistione tra i due DNA o una compresenza sullo stesso luogo), nessun contatto telefonico o tramite computer;

8 – certamente Guede non aveva alcun appuntamento con Kercher la notte dell'omicidio, come di contro dichiarato (e, in qualche modo implicitamente smentito nel corso delle spontanee dichiarazioni del maggio 2008 in cui riferisce che Meredith Kercher avrebbe detto "ma che ci fai tu qui") nel corso degli interrogatori dinnanzi al G.I.P. e al P.M. Cio' in quanto tutte le amiche dell'inglese che ebbero a trascorrere con lei quella che sara' l'ultima sua cena dichiarano che Meredith Kercher non disse mai di avere un appuntamento e la ragione per cui ebbero ad andare a casa così presto (intorno alle ore 21) fu unicamente perche' erano particolarmente stanche a causa dei festeggiamenti della sera precedente. Inoltre, contrariamente a quanto dichiarato da Rudi Guede, secondo cui l'appuntamento con

Meredith Kercher sarebbe stato preso la notte di Halloween allorquando tra i due ci fu anche un approccio amoroso (alcuni baci), tutti coloro che si trovavano alla discoteca "Domus" pur avendo visto Rudy e Meredith nello stesso luogo non videro mai i due parlare insieme ne' avere alcun approccio.

A tal proposito è, poi, importante evidenziare che inizialmente il Guedee aveva dichiarato di aver incontrato Meredith, prima che al Domus, anche a casa di alcuni amici spagnoli. Successivamente, ancora una volta "re melius perpensa", smentisce la circostanza e afferma di averla incontrata solo al Domus;

9 – la notte dell'omicidio, evidentemente dopo essersi accuratamente lavato e cambiato d'abito (e certamente di scarpe) Rudi si reca a ballare alla discoteca "Domus" dove lo vedono alcune ragazze spagnole sue vicine di casa (Marta Fernandez Nieto e Carolina Espinilla Martin v.s.i. del 6/12/07 fal. 3 pag. 2761);

10 – il giorno 2 novembre 2007 Rudy si reca presso l'abitazione di un amico tale Alexander Crudo e a questo evidenzia che la ragazza uccisa è proprio una di quelle che, tempo prima, avevano incontrato alla "Shamrock"; notizia l'amico, poi, che sarebbe andato a Milano "per ballare" (v.s.i. fal. 3 pag. 2774 e ss.);

Quella stessa notte Rudy si reca nuovamente a ballare al "Domus" (v.s.i. Campolongo Pietro fald. 3 pag. 2783, Rebecca Savoy pag. 2754, Avital Benedek pag. 2752, Davis Giulia pag. 2756).

La notte successiva, 3 novembre 2007, è gia' a Milano dove incontra presso la discoteca "Soul to Soul" l'amica Veronica Volta a cui riferiva che di lì a poco sarebbe andato in Germania a Stoccarda per svolgere l'attivita' di agente di commercio per la ditta "Liomatic" (v.s.i. Pier Luigi Volta pag. 2744).

Ed infatti come annunciato il 4 novembre Rudy si trova in Germania, a Monaco, dove viene denunciato in quanto sprovvisto di regolare permesso di soggiorno e dove fornisce le false generalita' di "Wade Kevin".

In data 6/11 viene fermato a Stoccarda, il 7/11 a Karlsruhe.

Alle 6 del mattino del 13/11/07 viene trovato sul treno Amburgo – Francoforte sul Meno (pag. 2745, fald. 3).

Rudi Hermann Guede presentava numerose lesioni alla mano destra.

In merito a cio' non puo' non stigmatizzarsi l'attenzione, di contro, sul fatto che all'atto

dell'arresto (in data 6 novembre 2007) è stata eseguita su Sollecito Raffaele una **ispezione corporale**, ordinata dal P.M., ad opera della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica con l'ausilio del medico legale dott. Lalli e dell'assistente dott.ssa Giulia Ceccarelli.

Ebbene tale ispezione non ha riscontrato alcun tipo di lesione sul corpo del Sollecito.

Tale dato oggettivo è difficilmente compatibile con le conclusioni dei periti nominati dal Giudice che hanno ipotizzato una aggressione ed una conseguente strenua difesa della povera vittima.

Come è possibile che Sollecito non aveva neppure un piccolo graffio, un'abrasione, una contusione, nulla di nulla?

13. LA CONTRADDITTORIETA' DELLE DICHIARAZIONI DI GUEDE

Dagli interrogatori resi da Rudy Guede emerge con evidenza la contraddittorietà di molte sue affermazioni.

BACIO E APPUNTAMENTO CON KERCHER:

Guede ha sempre negato di essersi introdotto clandestinamente nella casa di Kercher, affermando di avere un appuntamento concordato con la stessa per la sera del 1º novembre.

Ebbene proprio in relazione al momento e al luogo in cui avrebbero preso accordi per vedersi Guede cambia versione nel corso dei due interrogatori dicendo di essersi confuso. Dapprima afferma di aver incontrato e baciato Kercher vestita da vampiro all'interno della casa in cui abitavano comuni amici spagnoli; poi afferma che tale episodio sia avvenuto all'interno del locale Domus.

Ebbene, appare sintomatico che proprio su tale aspetto che riveste un ruolo centrale nella ricostruzione degli spostamenti di Guede nella giornata del 31 ottobre lo stesso vada in confusione e decida di cambiare la propria versione dei fatti.

E' importante rilevare che, successivamente al primo interrogatorio, sono emerse delle fotografie che hanno dimostrato la presenza di Guede all'interno della casa dei ragazzi spagnoli. Al contempo, tuttavia, è divenuto un dato pacifico l'assenza di Kercher in quella festa.

ATTESA DELL'ARRIVO DI KERCHER:

Guede conferma il proprio arrivo davanti alla casa di Kercher alle 19.40 del 1 novembre 2007, in netto anticipo rispetto al presunto appuntamento.

Tutti i successivi spostamenti di Guede in attesa dell'arrivo della vittima (dallo stesso riferiti nell'interrogatorio del 7 dicembre 2007, pp. 15 ss e nell'interrogatorio 26 marzo 2008, pp. 41 ss.) sono palesemente smentiti dalle dichiarazioni dei ragazzi che lui asserisce di aver incontrato:

Alexander Crudo sentito dalla Squadra Mobile l'8 dicembre 2007 afferma: "Non ricordo quello che ho fatto il primo né la sera di quel giorno, però sono certo che Rudy non è venuto da me quella sera neanche in tarda notte (...). Sono certo che quando l'ho rivisto il due novembre dopo l'omicidio erano almeno due o tre giorni che non lo vedevo".

Philipp Michael Maly sentito dalla Squadra Mobile il 10 dicembre 2007 afferma: "Il giorno primo novembre u.s. sono stato tutto il giorno a casa e forse anche la sera, sono comunque certo di non aver visto Rudy né nella giornata del primo novembre né la sera del primo novembre. (...) senz'altro non ho visto Rudy e ribadisco che non lo vedevo da 4 o 5 giorni prima di Hallowen".

La contraddittorietà delle affermazioni di Guede sembra palesare il tentativo di allontanare da sé i sospetti.

VOCE FEMMINILE

Nel corso del primo interrogatorio (7 dicembre 2007, p. 18) manca totalmente il riferimento ad una voce femminile che (solo successivamente) Guede asserisce di aver sentito appena entrato in bagno (quando afferma di aver sentito suonare il campanello). Nel secondo interrogatorio (26 marzo 2008, p. 67), infatti, riferisce di aver sentito Kercher chiedere "chi è" e dire "dobbiamo parlare" in lingua inglese e una voce

femminile, che ricollega a Knox, rispondere in inglese "che cosa succede?".

Tuttavia. Guede nel corso delle intercettazioni con Giacomo Benedetti non ha mai riferito di aver sentito alcuna voce nel momento in cui avrebbe sentito suonare il campanello.

IDENTIKIT DEL PRESUNTO AGGRESSORE

Guede afferma di non conoscere e di non aver mai visto Raffaele Sollecito, se non dalle foto sui giornali.

In entrambi gli interrogatori riferisce di essere uscito dal bagno dopo aver sentito un urlo, di essersi diretto verso la stanza di Kercher, di aver visto una figura maschile, di aver chiesto cosa sia successo e di aver visto Kercher a terra.

Riferisce, inoltre, che l'aggressore era poco più basso di lui, e indossava una cuffia bianca con una striscia rossa e una giacca nera con la zip di marca Napapijri.

Nel primo interrogatorio Guede riferisce di non aver visto in viso il suo aggressore.

Anche se sollecitato dal pm, Guede nega di ricordare alcunché.

Nel secondo interrogatorio, invece, ricorda gli zigomi accentuati dell'aggressore, la mandibola come se avesse un doppio mento e il fatto che non portasse gli occhiali.

In entrambi gli interrogatori Guede riferisce che l'aggressore teneva nella mano sinistra il coltello e ha cercato di colpirlo. Lui si sarebbe difeso ferendosi la mano destra e indietreggiando nel corridoio fino a cadere tra il frigo e il tavolo. Avrebbe poi lanciato una sedia contro l'aggressore che a quel punto sarebbe scappato e, uscendo, avrebbe detto: "è nero, ho trovato un nero, ho trovato il colpevole andiamo via" (int. 26 marzo 2008, p. 72).

Egli riferisce che l'aggressore non parlava perugino, ma non è stato in grado di individuarne la provenienza.

Dice che "il colore [dei capelli] con il riflesso della luce andava dal castano al biondiccio" (int. 26 marzo 2008, pag. 103).

Anche nel corso delle intercettazioni con Giacomo Benedetti Guede tenta di attribuire il colore dei capelli al suo presunto aggressore non facendo mai riferimento alla "cuffia bianca con strisce rosse".

Tali affermazioni appaiono insanabilmente contrastanti con quanto da Guede stesso riferito relativamente al fatto che l'aggressore indossasse la cuffia in testa.

FINESTRA

In entrambi gli interrogatori Guede riferisce di essere entrato nella stanza (di Romanelli) e di aver cercato di vedere dalla finestra chi stesse scappando dalla casa.

Tuttavia, mentre nel primo interrogatorio afferma: "non ho visto nessuno", nel secondo asserisce: "ho visto una sagoma di donna" e, fortemente pungolato dagli inquirenti, . finisce per dire che si trattava di Amanda Knox.

PRESERVATIVI

Guede afferma che l'approccio sessuale con Kercher sarebbe avvenuto nel salotto-cucina dove lei gli avrebbe chiesto un preservativo. Guede riferisce di aver risposto di non averlo e che si sarebbe reso conto di essersi spinto un po' troppo oltre.

In realtà, dalle sit delle amiche di Kercher (Butterworth Robin Sit 8.2.08; Frost Amy Sit 8.2.08), emerge inequivocabilmente che Kercher fosse pienamente consapevole della presenza in bagno di un beauty della Knox con diversi preservativi ben visibili.

SCARPE GUEDE

Guede ha dichiarato che la sera dell'omicidio egli avesse indossato un paio di scarpe di marca Adidas.

Tale assunto è stato inequivocabilmente smentito.

In data 9 aprile 2008 i consulenti del Pm - dott. Lorenzo Rinaldi e isp. Pietro Boemia - hanno depositato il loro elaborato nel quale affermano con certezza che: "l'impronta riprodotta (...) non è stata prodotta dalle scarpe Nike modello 'airforce' 1 misura 9 sequestrate a Sollecito Raffaele (...)". L'impronta "presenta analogie in ordine ai caratteri generali con la scarpa sinistra nike modello 'outbreak' 2 misura 11 [il cui contenitore è stato ritrovato nella casa di Rudy Guede] e consente di esprimere un giudizio di identità probabile" (pag. 54 della consulenza).

In data 15 maggio 2008, Guede è stato costretto, pertanto, ad ammettere, in sede di dichiarazioni spontanee innanzi al Gip: "...mi sento di dover dire che anche io quella sera indossavo un paio di scarpe Nike numero 45 ½, di cui per paura mi sono liberato quando ero in Germania gettandole dentro un cassonetto di raccolta indumenti. Avete

trovato la scatola vuota di quelle scarpe nella mia abitazione di via del Canerino.

Quell'impronta in camera di Meredith potrebbe essere mia." (p. 1, vol. 3728).

SPOSTAMENTI GUEDE DOPO L'OMICIDIO

Le affermazioni di Guede relative ai suoi spostamenti successivi all'omicidio di Kercher sono sconfessate dalle dichiarazioni di altre persone.

Egli asserisce di aver raggiunto la casa del suo amico Alexander Crudo alle ore 23.30-23.45 e di essersi recato con lui, con Nicolas e Philip al locale 'Domus'. Guede afferma, altresì, di aver lasciato il locale e di essersi recato al 'Velvet' con gli stessi amici, tranne Alex.

Ebbene, Alexander Crudo e Philip Michael Maly hanno categoricamente escluso di aver mai visto Guede la notte dell'omicidio.

14. LE ORME DEL PIEDE

Sebbene nel corso della lunga requisitoria i PPMM (così come anche le parti civili) non abbiano fatto riferimento alla consulenza di parte depositata il 30 maggio 2008 dai CTP Rinaldi e Boemia circa le impronte plantari rilevate nel luogo del delitto, questa difesa ritiene opportuno, per completezza, analizzare comunque il lavoro svolto dai predetti.

In particolare, il P.M., dopo aver conferito incarico in data 9 gennaio 2008 al dott. Lorenzo Rinaldi e all'Isp. Pietro Boemia relativamente all'accertamento "della coincidenza o meno dell'impronta (di scarpa) fotografata riconosciuta compatibile con la suola di scarpa sequestrata a Sollecito" (quindi sul presupposto che Raffaele Sollecito indossasse nel frangente dell'omicidio le famose scarpe "Nike"), in data 12 maggio 2008 (verosimilmente a cagione degli esiti della prima verifica) il medesimo P.M. conferisce altro incarico agli

stessi consulenti volto a "comparare le impronte plantari assunte agli indagati, in sede di ispezione personale, con le impronte plantari rilevate sul tappetino del bagno adiacente la stanza ove è stato rinvenuto il cadavere di Meredith Kercher e quelle evidenziate attraverso il luminol".

Nella relazione datata 30/5/2008 i consulenti affermano, per quanto attiene Raffaele Sollecito: "La probabile identita' tra l'impronta riprodotta nella foto 1 (impressa sul tappetino del bagno) e l'impronta plantare assunta al piede destro di Raffaele Sollecito ... la probabile identita' tra l'impronta riprodotta a foto 3 (rilievo 2 sul corridoio di fronte alla stanza della Knox) e l'impronta assunta al piede destro di Sollecito Raffaele".

Ancora una volta, come era accaduto per l'impronta della scarpa, da una semplice corrispondenza in ordine ai caratteri generali tra le impronte a confronto, si passa alla compatibilita' tra i termini di paragone, per poi, inopinatamente, giungere ad un giudizio di "probabile identità".

In merito all'elaborato dei consulenti del P.M. il Prof. Vinci ed il Maresciallo De Marco hanno sollevato numerose obbiezioni smentendo radicalmente le conclusioni della pubblica accusa (v. relazione tecnica De Marco e Vinci già allegate).

In particolare si contesta:

1 – la metodica di acquisizione delle impronte di piedi degli indagati. Infatti sul punto è da rilevare che non è stata effettuata alcuna indagine approfondita, ne' clinica, ne' strumentale (mediante baropodometro elettronico) che avrebbe certamente potuto fornire dei termini di confronto (fase statica e fase dinamica del piede) il più possibile precisi e, quindi, utilissimi per comparazioni attendibili in quanto non approssimative;

2 - tralasciando comunque la problematica della metodica di acquisizione (pur molto

importante) non puo' non evidenziarsi la mancata effettuazione del doveroso (e raccomandato dalla letteratura di merito), preliminare esame metrico delle impronte che permette (mediante il metodo Robbins) un calcolo preciso di alcuni punti fondamentali della pianta dei piedi;

- 3 la misurazione delle mattonelle su cui sarebbe stata impressa l'orma e su cui poggiava il tappetino è errata (163,80602 contro il valore riscontrato dai C.T. del P.M. notevolmente differente 169,3) con importanti ricadute su tutte le successive comparazioni:
- 4 comunque la indefinitezza dei margini delle impronte di riferimento comporta un criterio troppo soggettivo nella scelta dei punti di repere necessari alle misurazioni con conseguente approssimazione delle comparazioni;
- 5 non sono in alcun modo state prese in considerazioni alcune variabili (il materiale fortemente assorbente del tappetino che determinò certamente l'estendersi in tutte le direzioni dell'impronta per un elementare fenomeno di capillarità dei tessuti che consente di ritenere che l'impronta stessa sia di dimensioni sensibilmente maggiori di quella del piede che la produsse) e delle mancanze (completa assenza di impronte riferibili al 2° 3° 4° e 5° dito) che impediscono non solo il rilievo preciso delle misurazioni ma anche di poter ricavare il profilo generale del piede che determinò la traccia (tutto ciò per quanto attiene quella rilevata sul tappetino).

Per quanto attiene, poi, all'altra impronta attribuita a Sollecito i consulenti del P.M. non hanno in alcun modo valutato un elemento che, di contro, appariva evidente e rilevante: il preliminare esame della traccia evidenzia che la sostanza che ha reagito al luminol presenta evidentissimi caratteri di "strisciatura" (il cui andamento è stato ben indicato nell'immagine a pag. 24 della relazione Vinci).

E se è vero, come è vero, che l'impronta in oggetto risulta essersi prodotta per strisciamento e non per mera apposizione del piede durante la marcia, è altrettanto innegabile e lapalissiano che, con ogni probabilita', la stessa si presenta di dimensioni sensibilmente maggiori rispetto al piede che realmente ebbe a produrla e ciò specie in lunghezza ma anche in larghezza in rapporto a minime deviazioni assiali nella fase di strisciamento, proprio per il carattere dinamico con cui si è creata.

6 – Comunque e nonostante l'indeterminatezza e l'approssimazione insite nella tipologia di tracce da valutare il consulente prof. Vinci ha cercato, applicando un programma professionale computerizzato di morfometria dimensionale il piu' possibile preciso, di effettuare le misurazioni e le conseguenti comparazioni riscontrando l'evidente differenza tra le due impronte attribuite dalla Polizia Scientifica al Sollecito e la pianta del suo piede (v. relazione Prof. Vinci).

A conclusione analoghe a quelle del Prof. Vinci giunge anche il M.llo De Marco, nominato C.T. da questa difesa per quanto attiene la valutazione delle impronte papillari a cui è stato chiesto un parere tecnico (autorevole avendo lo stesso, in materia, una più che trentennale esperienza presso il Ris dei Carabinieri da cui si è congedato per pensionamento solo pochi mesi orsono) circa le valutazioni e le comparazioni operate dai consulenti del P.M.

Il M.llo De Marco nel suo elaborato (pur in termini meno scientifici rispetto a quanto dedotto dal prof. Vinci) ha, in prima battuta, contestato l'affermazione dei C.T. del P.M. laddove affermano la possibilità di utilizzo delle impronte rinvenute SOLO per confronti negativi sulla base della loro "buona definizione".

Infatti non potra' sfuggire ad un occhio attento che le dette impronte sono tutt'altro che ben . definite: non è visibile il disegno di ordine generale, i margini esterni sono scarsamente

definiti. Non comprende il M.llo De Marco come impronte di tal fatta possano essere utilizzate per confronti negativi e, ancor piu', come possano essere attribuite con un giudizio di probabile identita', sulla base di una semplice rispondenza dimensionale peraltro molto incerta.

Si tratta di impronte di piedi nudi, provviste di una propria individualita' papillare i cui confronti identificativi o di esclusione dovrebbero essere eseguiti analogamente a quanto avviene per le impronte digitali e palmari per le quali , in caso di scarsa leggibilita' o assenza di disegni papillari (come è per il caso in esame in relazione alla traccia del piede) non risulta che si possa procedere ad un approccio comparativo di tipo meramente morfologico dimensionale.

Preliminarmente, quindi, anche il M.llo De Marco conclude, a fronte della scarsa definizione delle stesse, per l'inutilizzabilita', a fini di comparazione anche negativa, delle impronte repertate.

In ogni caso, e forzando il dato oggettivo, volendole considerare utili per i confronti, la comparazione delle stesse con le impronte di piedi di Sollecito fornisce valutazioni diametralmente opposte a quelle dei consulenti del P.M.

Infatti non puo' non osservarsi la diversa forma dell'alluce che nelle tracce in reperto (sul tappetino del bagno e sul corridoi evidenziata dal luminoil) appare ovoidale, pronunciata in avanti e con margini regolari, mentre nell'impronta di piede destro di Sollecito la morfologia risulta approssimativamente triangolare e con estensione in basso verso il lato sinistro.

Ed ancora altra anomalia che si rileva a carico delle tracce sottoposte a confronto, è la difforme riproduzione del margine inferiore del metatarso che nelle impronte in reperto

appare sostanzialmente rettilinea per poi curvare verso l'arcata plantare, mentre nell'impronta del piede destro di Raffaele Sollecito risulta obliqua per tutto il suo decorso.

I due sopraddetti elaborati tecnici (redatti da soggetti non in contatto tra loro e molto lontani sia culturalmente che come formazione professionale) sono pero' giunti alle medesime fondate e giustificate conclusioni.

Cio' che sorprende, ancora una volta, è l'assoluta approssimazione con cui la Pubblica Accusa ha, pur non ancorandosi a margini di certezza, ritenuto di attribuire, addirittura con probabilita', le orme rinvenute sul tappetino e sul corridoio al piede di Raffaele Sollecito. In ogni caso le diverse vedute sul punto (formulate da esimi esperti del settore) manifestano tutta la fallacia del giudizio di "probabile identita" formulato dalla Pubblica Accusa.

Considerando le orme di piede rilevate nella casa della vittima, emerge che:

- l'impronta contraddistinta con lettera A rilevata sul tappetino del bagno (Rilievo nr. 9/F Verbale Sopralluogo e sequestro 7.11.08– Rep. 22) è un'"impronta di un piede scalzo (destro)" (p. 15 ct pm 31.05.08);
- in relazione all'impronta rilevata nella <u>camera della Knox</u> (rilievo n. 1 Verbale Sopralluogo del 18.12.07) impressa per deposizione di sostanza ematica e rilevata con Luminol si ritiene che "*l'impronta è riconducibile a un piede destro*" (p. 16 ct pm 31.05.08);
- l'impronta rilevata nel <u>corridoio</u> (rilievo nr. 2 Verbale Sopralluogo del 18.12.07) su cui si affacciano le camere di Knox e Kercher, orientata verso l'uscita "è riconducibile ad un piede destro" (p. 17 ct pm 31.05.08);

 impronta rilevata nel <u>corridoio</u> davanti alla porta della Kercher (rilievo nr. 7 del Verbale Sopralluogo del 18.12.07): "in base alla morfologia l'impronta è riconducibile ad un piede destro" (p. 19 ct pm 31.05.08);

Considerando, poi, le impronte di calzature rilevate nella casa di Kercher si evidenzia che:

- in relazione all'impronta rilevata sulla <u>federa del cuscino</u>, riprodotta a foto 105 della Redazione Tecnica eseguita dalla Sezione Evidenziazione Impronte Latenti della 3° divisione del Servizio Polizia Scientifica si afferma che "è possibile ritenere che tale impronta sia stata impressa dal tacco e dalla parte centrale della suola di una calzatura sinistra" (p. 25 ct pm 9.4.08 e p. 20 ct pm. 31.5.08);
- con riferimento all'impronta rilevata sulla federe del cuscino, riprodotta a foto 104 della Redazione Tecnica eseguita dalla Sezione Evidenziazione Impronte Latenti della 3° divisione del Servizio Polizia Scientifica "è possibile ritenere che tale impronta sia stata impressa dalla pianta di una scarpa destra" (p. 26 ct pm 9.4.08) ["identità probabile con impronta scarpa out break 2" (Guede) (p. 21 ct pm 9.4.08)];
- con riferimento al rilievo H (<u>corridoio</u>), impronta riprodotta a foto 6 dell'allegato fotografico, prodotta per deposizione di sostanza ematica si afferma che si tratti di una "pianta di una calzatura sinistra" (p. 17 ct pm 9.4.08) ["identità probabile con impronta scarpa out break 2" (Guede) (p. 48 ct pm 9.4.08)];
- con riferimento al rilievo 2 (<u>corridoio</u>), impronta riprodotta a foto 7, si afferma che appartenga ad una "*calzatura sinistra*" (p. 18 ct pm 9.4.08) ["identità probabile con impronta scarpa out break 2" (Guede) (p. 48 ct pm 9.4.08)];

- con riferimento al rilievo 3, impronta riprodotta a foto 8, si afferma che appartenga ad una "calzatura sinistra" (p. 19 ct pm 9.4.08) ["identità probabile con impronta scarpa out break 2" (Guede) (p. 48 ct pm 9.4.08)];
- con riferimento al rilievo 5/A (stanza Kercher), impronta riprodotta a Foto 9, si afferma che si tratti di una "calzatura sinistra" (p. 20 ct pm 9.4.08) [originariamente ritenuta corrispondente a scarpa mod. Nike Airforce 1 seq. a Sollecito POI: "non è stata prodotta dalla scarpa Nike mod. Airforce 1 seq. a Sollecito" (p. 46 ct pm 9.4.08) "identità probabile con impronta scarpa out break 2" (Guede) (p. 49 ct pm 9.4.08)];
- con riferimento al rilievo 5/B (<u>stanza Kercher</u>), impronta riprodotta a Foto 10, si afferma che si tratti di una "*calzatura sinistra*" (p. 21 ct pm 9.4.08) ["identità probabile con impronta scarpa out break 2" (Guede) (p. 49 ct pm 9.4.08)];
- con riferimento al rilievo 5/C (<u>stanza Kercher</u>), impronta riprodotta a Foto 11, si afferma essere una "*calzatura sinistra*" (p. 22 ct pm 9.4.08) ["identità probabile con impronta scarpa out break 2" (Guede) (p. 51 ct pm 9.4.08)].

Da tale elencazione, emerge che tutte le orme di piede scalzo ritenute utili siano orme di un piede DESTRO. Emerge, altresì, che quasi la totalità delle impronte di scarpa di cui sia stato possibile stabilirne il verso appartengano, invece, ad un piede SINISTRO (peraltro di tutte viene affermata l'identità probabile con la scarpa marca NIKE mod. OUTBREAK2 appartenente a Guede; solo per una (la 5A) si era all'inizio affermata l'attribuibilità a Sollecito, ipotesi accusatoria che si è successivamente sgretolata).

Anche alla luce di tali risultanze emerge con evidenza che per sostenere l'ipotesi del concorso di più persone nel reato si dovrebbe giungere all'assurda conclusione che i

concorrenti si muovessero per la casa saltando su un piede solo. Si tratta, naturalmente, di un'ipotesi assolutamente inverosimile.

L'autore del reato, invece, risulta essere una sola persona che – nel corso della colluttazione con la vittima – ha perduto una scarpa (quella destra, rimanendo con il piede destro scalzo, o con il calzino).

Ancora una volta l'accusa, affermando il concorso di più persone nel reato, fa propria l'ipotesi più inverosimile.

15. LE DICHIARAZIONI DI KOKOMANI HEKURAN

In data 19 gennaio 2008 si presentava spontaneamente al P.M. Kokomani Hekuran il quale riferiva particolari importanti in merito all'omicidio di Meredith Kercher. Lo stesso testimone verra', poi, sentito nuovamente dal P.M. in data 29 maggio 2008 e, successivamente dalla Squadra Mobile il giorno dopo, 30 maggio 2008.

Senza addentrarci nel dettaglio sulle dichiarazioni rese dallo stesso non ci si puo' esimere dal rilevare l'assoluta inattendibilita' intrinseca ed estrinseca di quanto riferito agli inquirenti.

Nel primo verbale il testimone colloca i fatti narrati nel tardo pomeriggio, intorno alle 18,30, affermando di non essere sicuro se si trattasse del 31 ottobre o del 1 novembre 2007. Certamente pioveva tanto che aveva azionato il tergicristalli dell'auto.

Nel secondo verbale sembra essere piu' sicuro per quanto attiene il giorno. Si ricorda che i fatti narrati sono del 31 ottobre. Ma l'orario cambia e testualmente riferisce: "Verso le otto e mezza, nove meno venti sicuro perche' c'era carro attrezzi che mi ha bloccato la strada...".

Riferisce, inoltre, di aver chiesto l'orario al signore che aveva richiesto l'intervento del carro attrezzi che era con un bambino.

A tal proposito si evidenzia che su quella strada un carro attrezzi staziono' ma non il 31 ottobre ma bensì la notte dell'omicidio e non alle ore 18.30 o 20.40, ma dalle ore 22.56 alle 23.05, come si ricava dalla visione del video registrato della telecamera n°7 del parcheggio Sant'Antonio. I testimoni, sentiti in merito (Salsiccioli ecc.) in quanto presenti sul luogo in quel frangente, **affermano di non aver visto nulla di strano**. E non v'è dubbio che se fosse accaduto quanto dichiarato dal testimone (urla da dentro la casa, due pazzi in mezzo alla strada coperti da un sacco nero, armati di coltelli ecc.) i soggetti che ivi stazionavano con l'auto in panne in attesa del carro attrezzi avrebbero di certo notato qualcosa.

Mentre nel primo verbale dice di aver riconosciuto Amanda Knox e Raffaele Sollecito dai giornali, giorni dopo, ed il ragazzo di colore lo avrebbe riconosciuto solo dopo il suo arresto in Germania. Nel secondo verbale si viene, per la prima volta, a conoscenza che di contro Rudi Guede era soggetto a lui conosciuto in quanto avventore dell'agriturismo la Torre Rosa ove lo stesso Kokomani aveva lavorato.

Era questo un particolare importante, la pregressa conoscenza, che non avrebbe dovuto sfuggire nel corso del primo colloquio con gli inquirenti.

Nel primo verbale Raffaele Sollecito si sarebbe limitato con un coltello in mano a dirgli "lascia stare una ragazza che ti puo' fare", nel secondo verbale Raffaele Sollecito, invece, viene picchiato con un pugno dal Kokomani che addirittura gli rompe gli occhiali, tanto che avrebbe detto ad Amanda Knox di non riuscire a vedere piu' nulla.

Senza considerare che Raffaele Sollecito, come puo' vedersi dalle immagini scattate la mattina successiva al delitto portava occhiali integri (e sempre gli stessi portati da piu' di

10 anni) e che lo stesso ha una lievissima miopia, e non è certo presbite, anche la circostanza del pugno inferto era importante e non poteva essere sottaciuta nel corso della prima deposizione.

Nella terza deposizione riferisce che era buio e pioveva, ancora una volta non ricorda se si trattasse del 31 ottobre o del 1 novembre.

Cio' che è certo è che ne' il 31 ottobre ne' il 1 novembre a Perugia ha piovuto (v. attestazione gia' agli atti).

Certamente nessuno, al di fuori del testimone Kokomani, afferma di aver notato quel giorno qualcosa di strano.

Le sue deposizioni sono tra loro tutt'altro che univoche, si colorano di particolari alla bisogna, si modificano per circostanze, avvenimenti, orari e date.

Il teste riferisce circostanze assolutamente inverosimili (come, ad esempio, la presenza di Raffaele Sollecito ed Amanda Knox vicino alla pianta di edera, avvolti da un sacco nero situato addirittura in mezzo alla strada).

I dubbi sollevati da Kokomani (circa l'inverosimiglianza delle sue affermazioni e le incongruenze di quanto riferito) tuttavia, sono stati amplificati ancor di più nel corso della deposizione testimoniale resa dallo stesso all'udienza del 26 settembre 2008. Il predetto, infatti, lungi dal chiarire e correggere le serie contraddizioni già emerse (e sopra evidenziate) nel corso delle indagini preliminari, ne ha aggiunte altre addirittura clamorose fino a dichiarare di aver conosciuto i due fidanzati già nel mese di luglio del 2007 allorquando ebbe ad incontrarli insieme allo zio dell'americana. Inutile dire che nessuno zio di Amanda Knox vive in Italia (tanto meno a Perugia), che la predetta nei mesi estivi del

2007 si trovava in America (essendo giunta a Perugia, unitamente alla sorella, soltanto nei primi giorni di settembre) e che Raffaele Sollecito ed Amanda Knox si sono conosciuti il 25 ottobre, per cui l'unica cosa assolutamente certa è che Kokomani afferma il falso.

Per il resto non pare necessario soffermarsi ulteriormente sulla figura di Kokomani Hekuran attesa la assoluta inattendibilità del teste.

Voglia pertanto la S.V. emettere sentenza di non luogo a procedere nei confronti di Raffaele Sollecito per i reati ascritti.

Richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare

Nel caso in cui il Giudice non accogliesse la richiesta di emissione della sentenza di non luogo a procedere, la difesa formula istanza di revoca o, in subordine, la sostituzione della misura cautelare con altra meno afflittiva.

Anche a voler prescindere da tutte le considerazioni sopra svolte in ordine alla attuale insussistenza della gravità indiziaria a carico di Sollecito, sono oggi del tutto assenti le esigenze cautelari che - 12 mesi fa - avevano giustificato l'emissione dell'ordinanza impositiva e le susseguenti conferme nei vari gradi del procedimento cautelare.

Non v'è più alcuna giustificazione per mantenere la misura originariamente disposta.

Secondo costante giurisprudenza, in sede di decisione sulla richiesta di revoca di una misura cautelare il venir meno anche di uno solo degli elementi presi in considerazione per

l'applicazione della stessa implica la revisione della motivazione, anche se coperta dal giudicato cautelare, e ciò, segnatamente, quando sussista interdipendenza tra quell'elemento e gli altri, quando cioè lo stesso confluisca sul tema comune della rilevante probabilità di colpevolezza.

In tale evenienza il Giudice dovrà necessariamente rivalutare tutti gli elementi per verificare se sussistano o meno le condizioni per il mantenimento della misura *ab origine* applicata.

Si ritiene, pertanto, necessario illustrare i passaggi fondamentali attraverso i quali, nell'evoluzione delle indagini preliminari, si è andato progressivamente dissolvendo l'originario impianto degli elementi indiziari e si sono grandemente ridimensionate le esigenze cautelari indicate per giustificare l'originaria applicazione della custodia cautelare in carcere.

E ciò in considerazione non solo della sopravvenienza di fatti nuovi ma anche in conseguenza della <u>valutazione attualizzata</u> degli elementi originari e coevi all'ordinanza impositiva, fattori questi che rendono evidente l'assoluta inesistenza dei presupposti e delle esigenze necessari per il mantenimento della misura coercitiva ancora oggi applicata.

I. I provvedimenti cautelari

Nell'ordinanza genitiva dell'attuale misura custodiale il GIP affermava l'esistenza del pericolo di inquinamento probatorio e del pericolo di reiterazione criminosa.

In particolare il G.I.P. sottolineava, rispettivamente in ordine alle due esigenze, che:

- "...sono ancora in corso le indagini e a fronte di queste è evidente che gli indagati l'interesse di sviarle magari contattando persone che possano fornire loro un alibi";

- "sotto il profilo della reiterazione criminosa, nulla vale ad escluderlo l'incensuratezza degli indagati tenuto conto nel caso di specie delle particolari modalità e circostanze del fatto criminoso e della particolare personalità degli indagati".

Nessuna altra diversa misura era ritenuta adeguata, a quel momento, per fronteggiare le esigenze cautelari delineate.

Anche il **Tribunale del Riesame** confermava la sussistenza delle predette esigenze, individuando anche quella ulteriore del concreto pericolo di fuga.

a) per quanto attiene alla genuinità della prova, affermava il Tribunale che "...è di tutta evidenza che nella fase in cui, in esecuzione del mandato di arresto europeo, si attende il ritorno in Italia di Rudi Hermann Guedee si pone il problema di giungere senza interferenze di sorta all'ormai imminente acquisizione della versione definitiva di costui sulla quale l'indagato, come del resto la sua ex fidanzata, potrebbe direttamente o indirettamente incidere, se è vero che i due ragazzi, nonostante la presenza dell'ivoriano sulla scena del delitto, non ne hanno fatto cenno, a testimonianza di un'intesa particolare, che a salvaguardia degli interessi di entrambi potrebbe condurre a dichiarazioni di comodo. Molteplici sono le modalità con cui anche il Sollecito, una volta in libertà o in stato di restrizione domiciliare, potrebbe tentare di raggiungere anche per il tramite di terzi il coindagato. D'altro canto s'appalesa la necessità che venga assicurata in questa fase l'assoluta genuinità delle dichiarazioni che potrebbero ancora essere chiamate a rendere le amiche di Amanda e Meredith, variamente influenti sull'ora della morte e sugli scenari connessi, nonché sul giro di amicizie e di frequentazioni delle due ragazze.

Ed ancora va impedito all'indagato, che ha mostrato una concreta tendenza ad indulgere in false rappresentazioni e ad adeguarsi per contro alle sopravvenienze, di poter elaborare

con l'ausilio di terzi compiacenti nuovi fittizi scenari, destinati a corroborare le sue proclamazioni di innocenza basate su alibi fin qui risultati privi di fondamento.

Né va sottaciuto che resta tuttora pendente il procedimento di Patrick Lumumba, di cui il Raffaele potrebbe aver interesse ad accreditare un ruolo a conferma di iniziali accuse della ex fidanzata, allo stato smentite."

b) in ordine al concreto pericolo di fuga così si argomentava: "Il giovane, studente a Perugia, ma alla resa dei conti non stabilmente radicato in questa regione, si trova di fronte ad un'alternativa drammatica: quella di correre il rischio di inflazione di una pena assai elevata per un fatto di sangue di inaudita gravità ovvero di sottrarsi con la fuga alle sue responsabilità.

A ben guardare egli non risulta una persona priva di background e dunque dispone di strumenti e occasioni per rendersi irreperibile anche mediante una fuga all'estero, alla ricerca di nuove occasioni di vita.

In questa fase una siffatta evenienza deve essere presa in considerazione come opzione ragionevole, avuto riguardo fra l'altro ai molteplici tentativi fatti dal Sollecito per sfuggire in ogni modo al riconoscimento del suo ruolo nella vicenda."

c) infine riguardo al pericolo di reiterazione criminosa, il Tribunale del Riesame riteneva che Raffaele Sollecito avesse "...una personalità assai complessa e per certi versi inquietante. La difesa ha teso a svilire la concludenza di quanto scritto dal ragazzo sul suo blog, osservando che si sarebbe trattato di un episodio risalente all'anno scorso, connotato da ingenua ironia. Ma in realtà in data 13 ottobre, sia pure del 2006, il Raffaele non mostrò di voler nitidamente prendere le distanze da personaggi resisi capaci di gravi fatti di sangue e soprattutto sbandierò ai quattro venti il suo desiderio di emozioni forti.

D'altro canto, quand'anche si volesse ravvisare un intento scherzoso, resta il fatto che il giovane in un'altra circostanza non perse occasione di farsi fotografare in inquietante posa mentre brandiva una sorta di mannaia.

Ed allora deve prendersi atto che la violenza costituisce per il Raffaele una concreta attrattiva, che solo una più consapevole maturazione, allo stato lungi dall'essersi compiuta, potrebbe rendere innocua.

La verità è che il giovane ha mostrato la sua condotta e i suoi atteggiamenti, nonché con le sue ondivaghe dichiarazioni, spesso allineatesi alle oniriche versioni della ex fidanzata, un temperamento fragile, esposto a pulsioni e a condizionamenti di ogni genere.

Questo appare il quadro psicologico del suo coinvolgimento nella vicenda, espressione di una volontà di partecipazione a forme sempre più estreme di trasgressione.

Deve allora concludersi che il Raffaele, sulla base di un compiuto decadimento dei suoi freni inibitori, risulta **in questa fase** soggetto proclive al compimento di gravi delitti implicanti il ricorso a violenza personale, nella specie suggellato dalla provenienza proprio dalla sua abitazione del coltello su cui è stato repertato il DNA della vittima."

Secondo il giudice del Riesame le considerazioni svolte davano ragione della necessità di confermare l'ordinanza custodiale, "...ogni diversa misura mantenendo inalterata e concreta agli occhi dell'indagato, l'attrattiva e la possibilità della contaminatio, della fuga e della reiterazione criminosa, a fronte delle quali si impone invece un controllo fatto di costante vigilanza, da ritenersi realizzabile solo in stato di restrizione inframuraria."

Per la **Corte di Cassazione**, pronunciatasi il 1° aprile 2008 con motivazione depositata il 21 aprile 2008, persisteva <u>l'esigenza cautelare di natura probatoria</u> in quanto "...per il solo fatto del rientro in Italia del Guede (peraltro significativamente mai evocato nelle

dichiarazioni dell'indagato e della sua compagna, che ha invece coinvolto nella vicenda il Lumumba), attesa l'esistenza di un quadro investigativo in continua evoluzione, in cui restano ancora indefinite le posizioni dei diversi protagonisti, le mutevoli versioni dei quali sono contraddistinte da reticenza e mendacio (lo stesso indagato ha, invero, ammesso di aver, almeno inizialmente, detto "un sacco di cazzate")".

Confermata con più che succinta motivazione anche la sussistenza del pericolo di fuga "in relazione alla gravità degli addebiti e delle potenziali conseguenze sanzionatorie" e quella della "pericolosità sociale, stanti la rilevata fragilità caratteriale e le peculiarità personologiche del soggetto, che sarebbe riduttivo valutare come innocui stereotipi giovanili, in un contesto per di più connotato dal rimarcato uso abituale di droghe."

In ordine alle tre esigenze che, come sopra riportato, la Suprema Corte riteneva sussistenti all'epoca del rigetto del ricorso avverso la sentenza del Tribunale del Riesame, confermando l'applicazione delle custodia cautelare nei confronti di Raffaele Sollecito, deve, oggi, essere evidenziata l'assoluta carenza di quel carattere della concretezza, intesa come effettività ed attualità, che deve informare il *periculum libertatis* per tutte le ipotesi di esigenza cautelare.

II) Il pericolo di inquinamento probatorio

Il *periculum* di cui alla lettera a) dell'art. 274 c.p.p. deve essere concreto (Cass. III 30.12.1989, Fratello, ANPP 1990, 467) ed attuale nonché fondato su circostanze di fatto e va identificato in tutte quelle situazioni dalle quali sia possibile desumere, secondo la regola

dell'id quod plerumque accidit, che l'indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinandone le relative fonti.

Oggi deve pacificamente ritenersi venuta meno la sussistenza delle esigenze di cautela probatoria, attesa la definitiva cristalizzazione del quadro probatorio.

All'epoca dell'irrogazione della misura - un anno fa - le indagini erano nella fase iniziale. Medio tempore è sopravvenuta la conclusione delle indagini preliminari, che costituisce certo "un fatto nuovo, di decisiva rilevanza ai fini della persistenza delle esigenze cautelari" (cfr. Cass. sez. I, 1 aprile 1993, Margutti).

Ma, soprattutto, oggi ci si trova addirittura in fase processuale, ove si è già svolta un'ulteriore importante acquisizione probatoria innanzi al Giudice (si pensi, ad esempio, all'esame del teste chiave per l'accusa, Kokomani).

Il presupposto dell'incompletezza delle indagini che legittimava allora la misura non sussiste più.

Significativa, ad esempio, era la circostanza all'epoca indicata a sostegno della sussistenza del pericolo de quo: "Né va sottaciuto che resta tuttora pendente il procedimento di Patrick Lumumba". Il procedimento da allora è stato archiviato e ciò da la misura del tempo passato e dell'approdo cui sono pervenute le indagini.

La ricostruzione accusatoria, invero, ha raggiunto l'auspicato livello di completezza, con conseguente cristallizzazione del materiale raccolto, peraltro, particolarmente copioso a fronte della meticolosa attività investigativa svolta; un insieme di conoscenze che difficilmente potrebbe essere inficiato da un'attività dell'imputato, stante anche la preponderante natura tecnico-scientifica delle informazioni raccolte e documentate. Basti

pensare, in proposito, che sulla scorta del quadro probatorio in atti la Pubblica Accusa ha avanzato richiesta di ergastolo per l'imputato Guede.

D'altra parte, non si rinviene alcun segnale dell'esistenza in Sollecito di alcuna reale volontà e soprattutto capacità concreta di inquinamento, come dimostra anche il comportamento tenuto dallo stesso sino ad ora.

Nemmeno si può ritenere che il persistere della genericità della contestazione dei reati nell'imputazione, sottolineata all'epoca dalla Cassazione, possa ancora legittimare in questa diversa fase ormai processuale la necessità di preservare potenziali prove relative a scenari d'accusa sempre indefiniti.

III) Il pericolo di fuga

Francamente impensabile è il pericolo di fuga, non fosse altro per il clamore enorme suscitato dalla vicenda e per la notorietà ormai riconosciuta ai soggetti coinvolti.

La notorietà dei soggetti è ormai innegabile, come pure la conoscenza diffusa del caso a livello internazionale.

La vicenda giudiziaria in parola è diventata un processo mediatico di cui si sta (morbosamente) occupando la stampa di tutto il mondo, con un'attenzione finanche esasperata da parte dei media.

Orbene, la *ratio* del *periculum de quo* è da ricercarsi nell'esigenza di assicurare costantemente la presenza dell'indagato, e coincide con una situazione ben caratterizzata che sussiste sia quando si debbono compiere atti processuali per i quali sia necessaria la partecipazione dell'indagato, sia quando si debba assicurare il risultato del processo ovvero quando l'imputato possa sottrarsi all'esecuzione della pena nell'evenienza di una condanna.

Il requisito della "concretezza" del pericolo, richiamato dall'art. 274 lett. b) c.p.p., richiede la presenza di elementi oggettivi in base ai quali possa ravvisarsi la ragionevole probabilità che l'indagato, lasciato libero, faccia perdere le sue tracce (cfr. Cass. Sez. III n. 40838 del 11.10.2005). La prognosi da formulare in relazione al pericolo di fuga non va condotta in astratto, ma in concreto e deve essere desunta, tra l'altro, da concreti elementi sintomatici quali la personalità dell'indagato, la sua tendenza a delinquere e a sottrarsi ai rigori della legge, il pregresso comportamento, le abitudini di vita e le frequentazioni.

La prognosi formulata allora appare del tutto carente in ordine al necessario requisito della concretezza del pericolo, risolvendosi in una mera illazione: "non risulta una persona priva di background e dunque dispone di strumenti e occasioni per rendersi irreperibile anche mediante una fuga all'estero".

Il generico "background" di cui non sarebbe privo l'imputato lascerebbe desumere <u>in</u> concreto la dimostrazione ("e dunque") che lo stesso disporrebbe di "strumenti e occasioni". Nulla di più congetturale.

Altra circostanza ritenuta allora concretamente fondante il pericolo di fuga, deve oggi essere riconsiderata: "avuto riguardo fra l'altro ai molteplici tentativi fatti dal Sollecito per sfuggire in ogni modo al riconoscimento del suo ruolo nella vicenda", con ciò riferendosi in particolare all'ostinata negazione da parte del ragazzo in sede di interrogatorio innanzi al GIP di essersi trovato nella stanza del delitto, nonostante l'evidenza "schiacciante" del ritrovamento della impronta delle sue scarpe. Ebbene, nel frattempo è stato ormai assodato che quella impronta effettivamente non era del Sollecito, che dunque non negava "per sfuggire" ma affermava strenuamente il vero.

La sola gravità della pena astrattamente prevista per i reati contestati, se non supportata da ulteriori elementi sintomatici, nel caso del tutto mancanti, non può consentire di desumere l'esistenza di un tale pericolo, nemmeno mediante un giudizio prognostico di mera probabilità.

In tal senso, la giurisprudenza ha, altresì, escluso che possa costituire elemento da cui desumere il pericolo di fuga la valutazione prognostica dell'entità della pena irrogabile all'esito del giudizio, trattandosi infatti di evento futuro (la condanna) ed incerto (l'entità della pena inflitta) [Cass. Sez. II n. 200 del 13.02.1997 e Cass. Sez. VI n. 24223 del 25.05.2005]: "non può desumersi il pericolo di fuga, idoneo ad integrare l'esigenza cautelare di cui all'art.274, lett. b), cod. proc. pen., da un vaalutazione prognostica dell'entità della pena irrogabile all'esito del giudizio; il pericolo rilevante ai fini cautelari, infatti, è solo quello concreto, ancorato cioè a precisi fatti ed accadimenti materiali che facciano desumere la ragionevole probabilità che la fuga si verifichi, e tali presupposti non possono essere logicamente ricollegati ad un evento futuro ancorché ritenuto altamente probabile (la condanna) ed incerto (l'entità della pena inflitta)." (cfr. Cass. pen., sez. II, sentenza n.200 del 23 gennaio 1997)

Né possono essere forzatamente indicati quali fattori indicativi del rischio di fuga circostanze del tutto neutre quali il fatto che Sollecito sia studente "fuori sede" a Perugia o che abbia partecipato ad un progetto universitario di studi all'estero.

Il fatto che l'imputato sia "non stabilmente radicato in questa regione" non comporta certo che egli possa sottrarsi alla giurisdizione italiana trovandosi – in ipotesi – in altra regione dello Stato.

In definitiva:

- a) il pericolo di fuga non può essere desunto esclusivamente da una mera presunzione, ma deve essere ancorato a concreti elementi dai quali sia logicamente possibile dedurre, attraverso la valutazione di un'attività positiva del soggetto in termini di attualità, la reale ed effettiva preparazione della fuga (Cass., Sez. VI, 27 maggio 1999, n. 1990, Borusz, in *Cass. pen.*, 2000, p. 2685);
- b) il pericolo, desunto da elementi oggettivi e reali, deve essere effettivo e non immaginario (*ex plurimis*, Cass., 23 giugno 1997, Dander, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1998, p. 279; Cass., 5 dicembre 1996, Messana, *ivi*, 1997, p. 42);
- c) la notorietà di Raffaele Sollecito incide negativamente sul giudizio prognostico circa la fuga, concretamente irrealizzabile;
- d) l'indagato è italiano ed ha stabile dimora in Italia. Non dispone, peraltro, di unità abitative all'estero.

Orbene, la notorietà mediatica di Amanda e Raffaele Sollecito derivata dal clamore suscitato dalla vicenda, l'attenzione dei media, unitamente alla mancanza della disponibilità di unità abitative all'estero per Sollecito rendono assolutamente improbabile la circostanza che lo stesso possa far perdere le proprie tracce.

In ogni caso, in ossequio ai principi di adeguatezza e proporzionalità delle misure coercitive - che impongono al Giudice di scegliere tra le misure idonee a fronteggiare le esigenze di cautela la meno gravosa per l'indagato - il pericolo di fuga potrebbe essere efficacemente tutelato dalla misura meno afflittiva a ciò finalizzata del divieto di espatrio, o quanto meno da quella degli arresti domiciliari. Una misura gradata, infatti, senza sacrificare eccessivamente la libertà personale di Sollecito, impedirebbe allo stesso di allontanarsi dal territorio dello Stato.

IV) Pericolo di reiterazione

L'iniziativa cautelare, anche per il suo clamore, ha neutralizzato ogni potenziale condotta delittuosa ed ha annullato le asserite "velleità" delinquenziali degli indagati.

Occorre, inoltre, valutare i comportamenti e gli atti posti in essere dall'indagato, per verificare la sussistenza del concreto pericolo di reiterazione di condotte criminose e la conseguente esigenza di difesa sociale richiesta dal legislatore.

Il comportamento e la personalità di Sollecito depongono, senza dubbio, per l'insussistenza del menzionato pericolo, in quanto il suo atteggiamento, sin dall'immediatezza dell'esecuzione della ordinanza cautelare, non è stato improntato a ritrosia o ad ostruzionismo per le indagini, né la consistenza delle condotte per cui è procedimento è tale da comprovare la concretezza del predetto pericolo e la conseguente esigenza cautelare.

Un ulteriore elemento che depone chiaramente nel senso della insussistenza del pericolo attuale di reiterazione deve essere individuato nel clamore che ha avuto e continua ad avere la vicenda sui mass media, clamore non destinato certo a spegnersi, ma anzi ad aumentare con il passare del tempo.

In riferimento alla asserita pericolosità sociale di Raffaele Sollecito, essa trarrebbe conferma, contraddittoriamente, da un profilo caratteriale definito debole e da non ben precisate peculiarità personologiche.

Questo sfumato quadro, ritenuto rilevante ai fini del giudizio sulla reiterazione, sarebbe aggravato dall'uso abituale di droghe attribuito all'imputato.

In realtà, Raffaele Sollecito non è soggetto fragile o condizionabile e ciò lo si desume non solo dalla forza con cui sta affrontando e ha affrontato questo periodo di privazione della

libertà, ma anche dalla sua determinazione nel voler rendere onore all'unica verità che lui conosce, senza "scorciatoie" ne' facili "vie di fuga".

Sollecito ha dimostrato proprio la sua incrollabile volontà, intesa anche come capacità di riprendersi la vita nelle sue più normali ed ordinarie occupazioni: cercando di mettere a frutto il tempo "vuoto" passato in carcere ha terminato gli studi ed è riuscito a laurearsi, nonostante lo stress psichico che viveva e vive quotidianamente.

E non vi è dubbio che il vedere "oltre" in termini assolutamente positivi, è anch'esso, un indizio di chiara innocenza e certo di assoluta distanza dal crimine e dai pericoli reiterazione.

Agli esordi delle indagini si era dedicata particolare attenzione, anche in sede cautelare ai contenuti del blog di Sollecito e alla foto che lo ritraeva mascherato con un coltello in mano: non è arduo comprendere come quel materiale sia, anche alla luce dell'attuale quadro indiziario, privato di qualsivoglia capacità indicativa rispetto alla effettiva pericolosità dell'imputato.

Nell'originaria ordinanza cautelare Raffaele Sollecito è stato disegnato come un ragazzo "annoiato dalle serate tutte uguali e desideroso di provare ancora <emozioni forti>, come si ritrova scritto nel suo blog sotto la data del 13 ottobre 2007 e come confermato in sede di udienza di convalida (emozioni che possono essere date anche da un rapporto sessuale intenso che spezza la monotonia della quotidianità)" (cfr. ordinanza, p.15)

E' stato dimostrato che il blog è stato redatto in data 13 ottobre 2006 e non 2007: il GIP dispone della versione stampata presente negli atti del PM in cui figurano solo giorno e mese del blog mentre la difesa ha stampato il medesimo brano "Tutto cambia" come effettivamente disponibile in rete evidenziando che era presente anche l'indicazione

dell'anno, appunto 2006.

Ciò ha già ridimensionato molto il valore dei contenuti dello scritto che non avrebbero più nessuna vicinanza cronologica con il delitto.

Ma anche per quanto attiene il contenuto del blog in questione è evidente che si tratti di una riflessione del ragazzo, risalente all'autunno del 2006, sugli equilibri della sua vita, in cui è assolutamente mancante quel collegamento diretto "tra ricerca di emozioni" e "sessualità intensa" che il GIP ha indebitamente desunto per avvalorare la tesi del movente sessuale del delitto a carico di Sollecito.

Vale la pena di comprendere tale contenuto con una necessaria contestualizzazione della frase che il GIP ha inserito nel proprio provvedimento.

Sollecito in quel periodo era da poco rientrato a Perugia dopo avere partecipato al progetto universitario "Erasmus" in Germania.

Era stata la sua prima esperienza di autonomia: la prima volta che il ragazzo aveva lasciato l'Italia, la prima volta che aveva vissuto da solo, gestendo, in prima persona, ogni sua cosa dopo la convivenza con la madre apprensiva (poi deceduta per patologie cardiache) ed il periodo di studio nel collegio di Perugina.

Così Sollecito parla del progetto: "...mi sono divertito tantissimo sono stato bene con mille persone provenienti da tutto il mondo e alla fine sono comunque riuscito a portarmi a casa 4 esami (nn è abbastanza ma meglio di niente...). Lo rifarei? Si altre 100 volte, ma la vita è una cosa, l'Erasmus è solo un sogno, pura spensieratezza, ti devi preoccupare solo di vivere e nn come vivere, questa sembra un po' una società ideale che concretamente nn si può realizzare. Quando apri gli occhi ti sembra che tutto quello che avevi lasciato è rimasto tale e quale...il problema è che nn sarà mai così, perché ormai sei cambiato e nn si

può tornare indietro, si può solo sperare di trovare un giorno delle emozioni più forti che ti sorprendano ancora."

E' chiaro che Raffaele Sollecito scriveva pensando ad mozioni ed esperienze simili a quelle del viaggio, a quella spensieratezza non certo di natura torbida o perversamente sessuale, come di contro affermato nell'ordinanza.

Comunque nel medesimo blog Sollecito conclude affermando: "Per il momento bisogna ancora costruire per realizzare, per ripagare chi ti ha dato tutto senza chiedere nulla in cambio, per ripagare chi ti da ancora oggi in cambio della tua compagnia e di un tuo sorriso".

Pur volendo superare il dato della non sovrapponibilità cronologica tra la redazione dello scritto e la data del delitto, appare quantomeno forzato il desumere da tale scritto una perversa volontà di Sollecito di avere un rapporto sessuale intenso che spezzi la monotonia della quotidianità.

Senza considerare che Raffaele Sollecito all'epoca dell'omicidio - lo si ripete, comunque diversa da quella di redazione del testo in questione - viveva un rapporto sentimentale e sessuale appagante con una ragazza che aveva conosciuto solo pochi giorni prima, di modo che appare improbabile che percepisse la necessità di "spezzare la monotonia" con esperienze sessuali forti.

Ancor meno significante è la foto che ritrae Sollecito Raffaele completamente avvolto in carta igienica e con in mano una mannaja scattata presso il collegio ONAOSI, ove alcuni amici del ragazzo, scherzosamente, lo avevano così agghindato proprio per poi fotografarlo. Nulla di truce o di inquietante, ma solo un gioco tra ragazzi, che se decontesualizzato e artatamente introdotto nella tragica vicenda della morte di Meredith Kercher, è stato

interpretato, ex post, come manifestazione di pericolose tendenze aggressive.

Da ultimo, si sottolinea che Raffaele Sollecito è un soggetto assolutamente incensurato e, quindi, anche dal suo (non) vissuto giudiziario è possibile escludere qualsiasi pericolo di reiterazione criminosa o qualsiasi proclività a delinquere.

Nemmeno può essere trascurato, nella complessiva valutazione sul pericolo di reiterazione, il dato del tempo trascorso dal momento applicativo della misura: sono trascorsi più di 10 mesi dall'applicazione originaria della misura custodiale.

Questo dato, come è noto, non esclude automaticamente l'attualità e la concretezza delle condizioni di cui all'art.274, comma 1, lett.c) c.p.p., ma, secondo l'indicazione della Suprema Corte, proprio in ambito di richiesta di revoca e/o sostituzione della misura cautelare, assume rilevanza nella valutazione, come nel caso che occupa, "... se accompagnato da altri elementi che siano certamente sintomatici di un mutamento della complessiva situazione inerente lo status libertatis del soggetto interessato." (cfr. Cass. pe., sez. IV, sentenza del 10 ottobre 2006)

Senza considerare, infine, che - per tutto quanto sopra detto - stante l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non può paventarsi in concreto alcun pericolo di reiterazione di un reato mai commesso da Raffaele Sollecito.

Per tutto quanto sinora esposto è possibile affermare che, allo stato, non sono più sussistenti ed attuali le esigenze cautelari indicate.

L'inadeguatezza della misura.

In ogni caso, anche nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudice dovesse ritenere esistenti residue esigenze, non v'è dubbio che per le stesse, notevolmente affievolite rispetto al passato, <u>l'applicazione della più grave delle misure cautelari appare oltremodo</u>

gravosa e molto più congrua e adeguata sarebbe una misura gradata, come quella degli arresti domiciliari, con tutte le precauzioni e le condizioni che la S.V. vorrà ritenere necessarie.

In proposito si allegano alla presente richiesta le dichiarazioni dei genitori di Raffaele Sollecito i quali offrono piena disponibilità ad ospitare il figlio nell'abitazione di Bisceglie (BA), via Sant'Andrea n. 291/a e della dott.ssa Isabella Giubbini, conoscente ed amica della famiglia Sollecito, che dichiara la propria disponibilità – e della sua famiglia – ad ospitare Raffaele Sollecito (qualora la S.V. dovesse ritenere opportuna la permanenza dell'imputato a Perugia), in una casa attigua alla propria, all'interno di una vasta proprietà recintata, alle porte di Perugia, non accessibile a terzi non autorizzati dai proprietari.

Per questi motivi, si chiede la revoca della misura cautelare in atto nei confronti di Raffaele Sollecito o, in via subordinata, la sostituzione della stessa con altra meno afflittiva.

Si allegano dichiarazioni di ospitalita' Marisa Papagni e Isabella Giubbini .

Perugia, 24 ottobre 2008

avvocato Luca Maorii

avvocato Giulia Bongiorno